STORIA DELLA VERTENZA

tra

BIBLIOTECA GIOV. CUOMO SALERNO

Comuni di Salerno

E

PELLEZZANO

SALERNO
STAB. TIP. NAZIONALE
—
1905

STORIA DELLA VERTENZA

tra

I

Comuni di Salerno

E

PELLEZZANO

SALERNO
STAB. TIP. NAZIONALE
—
1904

STORIA DELLA VERTENZA

tra

Comuni di Salerno

e

PELLEZZANO

Nel vecchio sistema amministrativo la città di Salerno e cinque villaggi — Pellezzano, Capriglia, Coperchia, Capezzano e Cologna — conosciuti allora sotto la denominoziane di « Casali, » costituivano una sola università.

Nel 1819 i cinque villaggi chiesero di costituirsi in Comune autonomo, che fu costituito con Regio Decreto del 25 gennaio 1820.

Nel dividersi l' università in due amministrazioni sorse disputa intorno alla formazione dei rispettivi stati discussi, e si animarono gravi questioni per la divisione dell' attivo e del passivo.

Il Consiglio d' Intendenza con deliberazione del 3 dicembre 1819 disponeva:

« Che, pendente la discussione ben lunga delle ragioni d' interesse dei due Comuni, quello di Pellezzano non percepisca rata delle rendite patrimoniali e delle sue altre pretensioni, e non soffra alcun carico per gl' interessi dei debiti costituiti; e che per le altre spese che gravitano su tutti i Comuni corrisponda la somma di ducati 266 che resta discaricata da Salerno. »

In conformità di tale ordinanza il Comune di Pellezzano dal 1820 ad oggi (sono 83 anni!) non ha goduto alcuna rendita dei beni indivisi, nè ha pagato alcuna rata sui pesi.

Nel 1835, il Comune di Salerno promosse la divisione innanzi all' Intendente della Provincia, il quale effettivamente con ordinanza del 18 gennaio 1840 vi provvide.

Contro tale ordinanza ricorse il Comune di Pellezzano alla Gran Corte dei Conti per incompetenza dell' Intendente della provincia a statuire sulla divisione in parola.

La Gran Corte dei Conti con sentenza rescritto del 30 settembre 1857, sanzionata dal sovrano rescritto del 9 novembre 1859, dietro parere della Consulta di Stato, annullò la detta ordinanza per la incompetenza del commissario ripartitore.

Nel 1874 fu adita l' autorità giudiziaria invocandosi la decisione che era stata annullata in linea amministrativa. Fin oggi però la causa è rimasta allo stato in cui trovavasi nel 1874 e cioè alla semplice citazione.

Nel frattempo tutti i Prefetti che si son succeduti nell' amministrazione della Provincia si sono interessati per far risolvere questa lunga pendenza che si converte in un danno per ambedue i Comuni, ma disgraziatamente non si è venuto mai a capo di nulla.

La ragione precipua che ha dato luogo a questo enorme ritardo nel definire la divisione fra i Comuni di Salerno e Pellezzano deve ricercarsi nel fatto che la quistione rimonta al 1820, quando già era intricata e nessuno degli amministratori dei due Comuni si è dato mai la pena di studiarla a fondo per poi proporla coraggiosamente ai rispettivi Consigli comunali.

Abbiamo creduto opportuno, perciò, di fare una storia documentata di tutta questa annosa pendenza, indicando infine quali siano i mezzi migliori per definirla.

Ritenuta definitivamente la incompetenza del commissario ripartitore, oggi del prefetto a statuire sulla divisione, ferma rimanendo quella in materia di beni demaniali, in vista della quale il Prefetto potrebbe sempre ordinare la divisione dei demanii fra Pellezzano e Salerno, ci sforzeremo a dimostrare la incompetenza dell' autorità giudiziaria adita dal Comune di Salerno.

Dimostreremo come per definire la divisione sia necessario un novello Decreto Reale, dietro il parere del Consiglio provinciale, sentiti i Comuni interessati.

Con la buona volontà e con l'energia dell'Ill.mo signor Prefetto della Provincia, dell'On. Consiglio provinciale e dei consigli comunali di Salerno e Pellezzano potrà dirsi così definitivamente esaurita la vertenza.

In 83 anni nessun utile ha ritratto Salerno dal prolungarsi di questa vertenza tranne il problematico credito contro Pellezzano di oltre un milione di lire contenuto nella citazione del 1874 e che oggi certamente supera i due milioni senza riflettere che vendendo tutto il territorio Comunale pubblico e privato forse non si liquiderebbe la somma in quistione.

Bisogna togliersi la maschera o fare la divisione dei beni demaniali e patrimoniali senza parlare nè di debiti, nè di crediti in proporzione degli abitanti, degli animali e dei bisogni di ciascun Comune.

Se così non si farà, la quistione tra Salerno e Pellezzano sarà rimandata definitivamente alle generazioni che ci succederanno nei futuri secoli.

I cittadini dei due comuni veglino però alle loro sorti!

L'Ill.mo sig. Prefetto ordini almeno la divisione dei demanii, ed al resto provvederà il tempo!

FATTO

Con regio decreto del 25 gennaio 1820 le frazioni di Pellezzano, Capezzano, Coperchia, Capriglia e Cologna vennero separate da quello di Salerno e costituite in Comune autonomo-capoluogo Pellezzano.

Dette luogo al Decreto, la seguente istanza dei cittadini di Pellezzano.

« A S. E. il Ministro degli affari interni.

« Li qui sottoscritti cittadini dei casali di Salerno denominati Pellezzano, Coperchia, Capriglia, Capezzano e Colo-

gna, facendo eco ai voti di quelle intere popolazioni, supplicando espongono.

All' E. V. è noto, come riesce loro malagevole di più convivere in amministrazione col Comune di Salerno.

La distanza di circa cinque miglia, la difficoltà di eseguire esattamente lo stato civile, e specialmente quello dei matrimonii, nati e morti, la MANCANZA di un MAESTRO e di una MAESTRA per la *pubblica educazione*, ed infiniti altri sconci, mettono le popolazioni reclamanti nel preciso bisogno di ricorrere al salutare beneficio della separazione.

Li anzidetti casali hanno una popolazione di circa tremila abitanti, hanno dei mezzi finanziarii da menare innanzi l' amministrazione separata e finalmente delle persone molto abili per impiegarli nell' amministrazione medesima. Questi sono i requisiti, sig. Ecc.mo, che la legge prescrive per poter domandare la separazione, e tutti concorrono nelle popolazioni reclamanti.

Se la legge, così salutare ha creduto di recare un bene alle popolazioni, all' amministrazione ed alla pubblica istruzione, con piena fiducia i supplicanti ricorrono all' E. V., e la supplicano benignarsi ordinare all' Intendente di Salerno chè si compiaccia di esaminare la domanda dei supplicanti e di dar loro sfogo ai termini della legge per più benedir sempre l' amabilissimo Sovrano, che l' ha pubblicata in sollievo delle *oppresse e mal governate popolazioni*, per indi stabilirsi ancora un giudicato Regio nel casale di Coperchia. che sarebbe il centrale dei tre reclamanti, e l' avranno *ut Deus.* »

Sul primo stato discusso dal novello comune venne inserito il seguente provvedimento:

« Il Consiglio di Intendenza nel 3 dicembre corrente (1819) intesi i deputati eletti dai decurionati di Salerno e Pellezzano, affinchè non si ritardi la redazione del presente stato discusso, determina che pendente la discussione ben lunga delle ragioni ed interessi dei due comuni, questo Comune di Pellezzano non percepisca rate delle rendite patri-

moniali e delle altre sue pretensioni, e non soffra alcun carico per l' interesse dei debiti costituiti; e che per le altre spese che gravano tutti i comuni, corrisponda la somma di Duc. *266*, di che resta discaricato Salerno. Così il presente stato discusso è provvisorio, finchè non verranno definitivamente sistemati gli interessi sopraindicati. »

Le cose durarono così per ben 16 anni, imperocchè fu solamente nel 22 giugno 1836 che il Comune di Salerno chiese innanzi al Consiglio di Intendenza la definitiva divisione patrimoniale, giusta la seguente deliberazione del decurionato di Salerno (7 giugno 1835).

Riunito il Decurionato di questo Comune di Salerno, composto dai sottoscritti decurioni, sotto la presidenza del signor Sindaco, sul rapporto dei decurioni deputati Vincenzo Nola e D. Cesare Bassi ha rilevato il seguente fatto:

Con deliberazione del Consiglio di Intendenza della Provincia del 3 Dicembre 1819, essendosi pronunziato sul distacco dei villaggi di Pellezzano, Capriglia e Coperchia, da questo Comune Capoluogo, rimasero provvisoriamente a conto di quest' ultimo così i pesi che i beni patrimoniali comuni, per indi tenersene ragione per la divisione definitiva.

Per effetto di detta disposizione fin dall'anno 1820, quando ebbe luogo la separazione, si son soddisfatti da questa città tutti gli obblighi comuni consistenti nel pagamento degli interessi istrumentarii in annui ducati *4806,66*, nell' annua somma di Ducati 800 d' interessi dovuti ai danneggiati per la costruzione della Marina per il capitale di Ducati 11938,38, nella contribuzione fondiaria in annui Duc. *349,11*, mentre la città istessa ha goduto dell' annua rendita di Duc. 1088, prodotto dei beni patrimoniali suddetti.

Dovendo devenirsi alla divisione definitiva, tanto dei pesi che dei beni, anche per essere rivaluto questo Comune delle vistose quantità che ha soddisfatto si sono ricercate le antecedenti deliberazioni emesse sull' oggetto, ma non è stato possibile rinvenirle nella segreteria del Consiglio, nell'archivio della quale si trovavano riunite.

Essendo perniciosissimo per questa città lo stato provvisorio adottato dal Consiglio, il signor Sindaco ne avanzò domanda al signor Intendente con suo ufficio del 4 Giugno 1833, e ne ottenne riscontro sotto il dì 27 Luglio anno stesso, prescrivendosi doversi le pretensioni di questo Comune esporre in una motivata deliberazione del decurionato.

Dietro il rapporto suddetto

Il Decurionato

Considerando che distaccatisi i villaggi suddetti di Pellezzano, Coverchia e Capriglia da questa città, elevandosi in comune separato, debbonsi dividere i beni patrimoniali comuni in proporzione del numero delle anime di ciascun comune.

Che sia più espediente assegnare per la quota del Comune di Pellezzano quei beni demaniali che si trovano più vicini all'abitato del Comune stesso.

Che sia giusto nella stessa proporzione dividere anche i pesi, ossia i debiti esistenti nel 1819, a carico delle due comuni, *senza indagare dell'origine degli stessi,* tutto che dai titoli antichi apparisse che una buona porzione dei debiti istrumentarii si fosse contratta per riscattare i villaggi SUDDETTI DAL DOMINIO FEUDALE.

Che dalla statistica dei due Comuni rilevandosi ammontare gli abitanti di Salerno nel 1819 a N. 14095, o quella dei villaggi suddetti a N. 1915, (1) ne sorge per conseguenza che così i beni patrimoniali che i pesi debbonsi dividere nella proporzione del settimo.

Che sia giusto nel tempo medesimo rivalersi il Comune di Salerno del dippiù che ha soddisfatto per gli anni 1820 a 1835 inclusivamente, lo che ammonta ad annui ducati *850,82.*

Ha deliberato e delibera provocarsi dalla giustizia del

---

(1) Dallo stato discusso dell'anno 1821 risultano gli ab. di Pellezzano n. 3479.

Consiglio d' Intendenza della Provincia la divisione definitiva tra i due Comuni di Salerno e Pellezzano, così dei beni patrimoniali che dei pesi suddetti, anche nell' indicata proporzione del settimo, assegnandosi al detto Comune di Pellezzano per propria quota, la corrispondente porzione dei DEMANII più vicini all' abitato del comune stesso, in pari tempo ottenersi la condanna a carico della stessa Comune di Pellezzano della somma di Duc. 13613,12, salvo miglior conto per le somme soddisfatte dall' anno 1820 al 1835 inclusivamente.

Per lo di cui effetto ha destinato i signori D. Vincenzo Nola e Cesare Passi per assistere tanto nel Consiglio medesimo, che presso qualunque altra autorità superiore, onde ottenere la divisione ed indennizzazione suddetta, liberando per ora la somma di Duc. 100 in conto per le spese che possono occorrere per l' indicato parteggio.

Inoltrare quindi le seguenti domande:

A) Ordinarsi la divisione definitiva e formale tra il Comune di Salerno e quello di Pellezzano dei beni patrimoniali che posseggono, assegnandosi a ciascun Comune la quota corrispondente al numero delle anime, che rispettivamente lo componevano nel 1819, che ricade in proporzione del settimo salvo calcolo migliore.

B) Che nel farsi la detta divisione nel modo più comodo all' uno ed all'altro Comune, come la legge dispone e come si usa in simili casi, si assegni a ciascuno la propria quota nei demanii che sono rispettivamente più vicini.

C) Che con la stessa proporzione siano ripartiti i pesi che si hanno, assegnandosene al Comune di Pellezzano la rata che deve andare a suo carico.

D) Che sia condannato il Comune di Pellezzano a rilevare e pagare al Comune di Salerno la somma di D. 13613,12 salvo miglior conteggio, per ciò che ha pagato di più sui detti pesi sino a tutto l'anno 1835 e che sarebbero stati di spettanza e di carico del detto Comune di Pellezzano ».

Furono chiesti eziandio altri provvedimenti d' importanza

secondaria, come nomina di periti, esecuzione provvisionale, e spese a carico della massa comune.

Contestata la lite il comune di Pellezzano eccepì l' inammissibilità della domanda sporta da quella di Salerno con la seguente deliberazione del decurionato del 4 settembre 1835.

« Il decurionato di Pellezzano nel numero ed individui in piè della presente deliberazione si riunisce sotto la presidenza del Sindaco signor don Carlo Santamaria Amato.

Il Sindaco si esprime nei seguenti termini:

Signori, Io vi ho convocato per effetto di un rispettabile foglio del Signor Intendente della Provincia della data del 12 detto scorso mese di agosto, che accompagna una deliberazione del decurionato di Saleano, fatta nel di 7 giugno, e dalla quale con meraviglia rileverete che il Decurionato di Salerno, con ragionamenti gratuiti, assume che questo nostro Comune ottenne nell' anno 1819 un vantaggioso provvisorio parteggio di rendite e di pesi, per effetto del quale dal 1820 in poi il Comune di Salerno ha tollerato il pagamento degli istrumentarii in annui ducati 4006,64; dell' interesse del debito della strada della Marina in annui ducati 800, e del contributo fondiario in Duc. 349,11 mentre ha percepita l' annua rendita di Duc. 1008,97 sui beni patrimoniali. Dice in seguito che deve devenirsi alla definitiva ripartizione dei pesi, per essere rivaluto quel comune delle vistose somme che ha soddisfatto, che si sono ricercate le antecedenti deliberazioni sull' oggetto, ma non si è potuto rinvenirle nella Segreteria del Consiglio, che sia giusto ripartire definitivamente i beni ed i pesi, assegnando a questo Comune la quota più vicina dei patrimoniali beni, e la quota proporzionata di spesa, tutto che dai titoli antichi apparisce che buona porzione dei debiti istrumentarii fosse stata contratta per riscattare i villaggi, ora componenti il nostro Comune, dal dominio feudale (!!?)

Che, secondo la proporzione di popolazione, debba farsi la divisione in ragione del settimo, e per tanto debba questo comuue condannarsi a rivalere quello di Salerno di annui ducati 850,82 pagati oltre il dovere e perciò Duc. 13613,12,

ammontare dall' anno 1820 al 1835 inclusivamente. Invito per tanto il Decurionato a rispondere su così fatte assertive e pretensioni.

Il Decurionato di Pellezzano, intesa la deliberazione del decurionato di Salerno, trova che il medesimo evita di parlare di fatti, sfugge di citare documenti, che solo possono illustrare la questione, che gli piace di porre in campo, assume un calcolo del quale mancano e non si saprebbero indovinare le basi, e perciò il decurianato di Pellezzano si limita a rispondere sopra alcuni articoli essenziali, ed a riandare brevemente fatti inconcussi, poichè in tal modo la controversia cada da sè stesso.

La popolazione dei villaggi di Pellezzano, Capriglia e Coperchia erano gl' iloti del Comune di Salerno. Essi pagavano annui ducati 4000 di gabelle, ma, tranne lo sterile onore di appartenere alla Città di Salerno, niun vantaggio, miglioramento, nè aiuti ottennero mai; si svolgano gli annali dell'amministrazione Comunale ed appena si troverà che la meschina somma di Duc. 300 ottenne il solo Capriglia negli ultimi anni per dissetarsi, e pochi ducati per feste religiose.

Appena una provvida legge dell' augusta benefica Memoria del Re Ferdinando I permise alla popolazione di emanciparsi, quei nostri villaggi si eressero in Comune, e rivendicarono i nostri diritti.

La legge e la saggezza degli amministratori fecero il resto. Noi fummo *passivi*.

Il rispettabile Consiglio d' Intendenza, con paterna giustizia, troncò l' effervescenza dei rispettivi interessi, esaminò ed assegnò imparzialmente. Se vi fu ombra di favore fu per Salerno, perchè noi non pretendevamo altro che amministrarci e non avemmo altra risorsa che i nostri abituali dazii. Rendite patrimoniali, demanii, immense somme esitate, prodigalizzate in miglioramenti ed abbellimenti, tutto rimase a Salerno, senza indennità alcuna per noi, figli costretti a formarci uno stato perchè trattati duramente in famiglia.

Noi dunque fummo passivi, ma la decisione del consiglio

d' Intendenza fu da noi benedetto e lo fu egualmente da Salerno che ritenne quanto poteva ritenere.

Niuno osò prevedere che sarebbe giunta un' epoca, in cui, insultando al nostro generoso silenzio, dopo 15 anni, si sarebbe tentato di porre in lite due comuni, nel modo stesso che, talvolta, si tenta seminar discordia ed il cavillo fra due famiglie.

Ma l' amministrazione ha regole liberali e franche. L' amministratore della Provincia è chiaroveggente ed imparziale; il Consiglio d' Intendenza è istruito e contemporaneo dei fatti, che ora si vorrebbero travolgere, e la deliberazione decurionale di Salerno, comunque coronata di nomi rispettabili, resterà nulla, come ingiusta ed imprudente. Pure se ad onore dei nomi, che la fregiano, si deve rispondere alla stessa, il decurionato dice:

1.° E' impossibile che al Comune di Salerno non siano familiari gli elementi che il decurionato ed i deputati di Salerno presentarono nelle circostanze, che l' Intendente non abbia comunicato la decisione motivata del Consiglio d' Intendenza e l' approvazione Ministeriale.

Queste *carte* faranno sicuramente conoscere che tutto fu risoluto per la meglio dei due Comuni, e soprattutto di Salerno.

Si dice che gli antecedenti non si trovano, ma nel Comune, che ora vuole lite, debbono essere, e se non si trovano deve credersi che pensa utile di non trovarli, onde pescare al torbido. Pellezzano non può averli, perchè fu passivo e nulla ebbe.

2.° Pellezzano non ebbe quota del peso istrumentario; non era giusto che ne avesse, perchè i villaggi che ora lo compongono mai diedero motivi a debiti, perchè l' assertiva di averne cagionati, per essere sottratti alla feudalità è perfettamente chimerica. Chi era il feudatario?

3.° Non partecipò al debito della strada della marina ed è possibile che si parli di cio? I fondi, ora della strada della marina, erano primordialmente addetti alla costruzione del

porto; poi si rivolsero abusivamente alla costruzione della detta strada, alla quale si sono spese tante migliaia, a solo vantaggio della popolazione di Salerno.

E' imputabile all' Amministrazione Comunale se lascia sussistere un debito istrumentario alla riprovata ragione del 6 0/0.

E chi ha speso tanto a suo solo profitto, pretende che altri concorrano a pagare il debito che vi è annesso! Poichè deve parlarsene, Pellezzano reclama da Salerno la quota delle ingenti somme spese a profitto ed abbellimento di Salerno. Pellezzano non può portar via un pezzo di strada, di parapetto, di basolato o della casa dell' Annunziata, ma ha diritto ad essere rivaluto della parte che gli compete delle somme impiegate. Ma il decurionato di Salerno pensa bene a parlare di quest' articolo che severe regole amministrative potrebbero fare abolire. Pellezzano potrebbe vantare pretensioni per indennità delle enormi spese per la strada dei casali, alla quale Salerno non concorse ma non crede imitare la pretensione di Salerno.

4.° Se la rendita di duc. 1088, che Salerno ricava dai beni patrimoniali non corrisponde al contributo fondiario di ducati 349, cio è perchè non si mette a calcolo la rendita delle due case comunali e di quella del R. Giudicato, non si riflette che il demanio fu spogliato di alberi, devastato e male amministrato; si calcoli bene e si avranno risultati diversi.

5.° Il demanio mandato a male si vorrebbe regalare a Pellezzano. Veramente una gran parte gli tocca, perchè in simile divisione devono numerarsi uomini ed animali ed è questo il solo articolo regolare della deliberazione di Salerno.

6.° Non si comprende cosa significa il computo dell' arretrato di annui duc. 850,82, da cui si compone la bella somma, di questi 13613 in 15 anni. E' bene non perdere il tempo ad occuparsene e valerà meglio fare il conteggio delle somme dovute a Pellezzano per 15 anni.

Conchiudendo, il decurionato di Pellezzano rivendica la giusta quota dei fondi della strada della marina e delle altre

opere pubbliche fatte a pro di Salerno, la quota delle due case Comunali e di quelle dell' Annunziata e del Giudicato Regio, nonchè dei demani, a regola della legge e l' interesse corrispondente dal 1820 in avanti e rifiuta come insussistenti ed illegali le pretensioni del Decurionato di Salerno ».

Il Decurionato di Salerno rispose con la seguente deliberazione « Oggi li 11 ottobre 1835 in Salerno. Riunito il decurionato ecc. ».

Osserva:

1.° Questo Decurionato, dietro ordini del signor Intendente della Provincia del 27 luglio 1833, espose al medesimo, colla moderazione che è propria dei soggetti che lo compongono, le ragioni che ha il Comune di Salerno per reclamare la formale divisione dei beni patrimoniali e dei pesi che tuttavia sono indivisi con quello di Pellezzano, li quali prima dell' anno 1820 formavano un sol comune, ed avanzò la dimanda analoga onde essere abilitato ad invocare gli atti necessarii per ottenerla.

Il signor Intendente mandò tale deliberazione al Decurionato di Pellezzano, il quale ha fatto le risposte che sono state or ora lette.

Le domande espresse da questo Decurionato nella cennata sua deliberazione del 7 giugno meritavano risposte analoghe, legali, proprie, ma quello di Pellezzano invece ha voluto fare una diatriba.

Questo decurionato, composto di uomini avvezzi a valutare le cose colla misura che meritano, crede non conveniente alla sua dignità di discendere alla censura della deliberazione del decurionato di Pellezzano, per il modo improprio con cui è scritta. Quindi si occupa dell' oggetto della controversia, per quanto allo stato pare necessario ed utile, sul quale sarebbe desiderabile, che il Decurionato di Pellezzano si avesse fatto un poco meglio intendere.

2.° Che li beni patrimoniali debbono essere divisi fra li due Comuni di Salerno e di Pellezzano a proporzione del numero delle anime di ciascuna popolazione, e che con e-

guale proporzione si debbano dividere i pesi, è una verità la quale non esige dimostrazione.

Quali beni e quali pesi erano comuni ad ambe le popolazioni prima della separazione? Dopo di essa ne spetta a ciascuna una rata, nella proporzione di sopra espressa.

3.° Il Decurionato di Pellezzano pare che ne convenga, ma sostiene che tutto fosse stato esaminato, diviso, assegnato dal Consiglio d' Intendenza, allorchè ebbe luogo la separazione di Pellezzano, Capriglia e Coperchia da Salerno.

Questo Decurionato conosce troppo la forza che la legge accorda alli giudicati, e sa rispettarli.

Si produca la decisione del Consiglio d' Intendenza, che asserisce, si dimostri quale parte di beni fu assegnata a Salerno, quale a Pellezzano, quali pesi rimasero a carico dell' uno e quali a carico dell' altro Comune, ed allora si eseguirà tale divisione.

Finchè però il Decurionato di Pellezzano non farà questa dimostrazione, le sue nude e sterile assertive, non potranno presentare ostacolo alle dimande di questo Comune le quali sono garantite dalla legge e saranno accolte e protette dai magistrati.

Ma dice il Decurionato di Pellezzano. Salerno deve conservare gli elementi che allora si tennero presenti, l' Intendente gli dovette comunicare la decisione del Consiglio d' Intendenza, io nulla ebbi perchè fui passivo. Ciò è poco intelligibile ed è sempre assurdo ed illegale.

Se venne decisa una controversia tra i due Comuni, non è alcuna buona ragione per sostenere e credere che la decisione sia stata messa a conoscenza di una sola di essi. Ma per fatto la decisione non esiste, ed è troppo noto al decurionato di Pellezzano.

La passività che si vuole attribuire, e merita per lo meno una spiegazione. Nel darla si ricordi il Decurionato di Pellezzano che parla a contemporanei, li quali conoscono troppo quanto quelli abitanti sono stati per questo fatto diligenti ed attivi.

5.° Il decurionato di Pellezzano inoltre, contraddicendosi, confessa che nessuna, quota di pesi gli venne assegnata, perchè non era giusto che ne avesse.

Ma se questi pesi si compongono per la massima parte di debiti contratti dalla Città di Salerno e per bisogni e per le spese ingenti alle quali andò soggetto nelle diverse epoche difficili in cui si è trovato, se Pellezzano, Capriglia, e Coperchia facevano allora parte della Città di Salerno, non s' intende qual sia la giustizia, che invoca il Decurionato di Pellezzano, per dirsi esonerato dall' obbligo di contribuire al pagamento di questi debiti. Anche le spese fatte per abbellimento di questa città capoluogo debbono andare soggette alla stessa regola, e perchè ne hanno goduto e ne godono pure gli abitanti dei villaggi che con Salerno allora facevano un solo Comune, e perchè sarebbe ridicol cosa che alla spesa di un opera comunale qualunque, dovessero contribuire li soli abitanti del punto in cui l' opera si è fatta.

6.° Nella esecuzione della divisione si vedrà i fondi e cespiti che debbono appartenere a Salerno, e quelli che debbono assegnarsi a Pellezzano.

Allora si terrà conto di tutte le osservazioni e pretensioni, che possono far valere ambo le parti.

7.° E' di facilissima intelligenza la domanda che si propone di fare questo Decurionato del pagamento di duc. 13613, che quello di Pellezzano col N.° 6 delle sue risposte, finge di non comprendere, in contradizione per altro di quello che precedentemente con la stessa deliberazione ha detto:

« E' il coacervo delle somme, che questo Comune di Salerno annualmente ha pagate per quello di Pellezzano, è la settima parte dei pesi, che esser deve a carico del Comune medesimo, come di sopra si è detto.

In fine da quanto il Decurionato di Pellezzano ha detto colla sua deliberazione del 4 settembre si scorge chiaro, che inutilmente si continuerebbe a mantenere una corrispondenza per dar termine alla vertenza, nelle vie bonarie.

Quindi ha deliberato di pregarsi il sig. Intendente di dare alla deliberazione del 7 giugno ultimo la sua approva-

zione, onde possa incominciarsi la causa per le vie regolari e di legge.

Copia della presente s' invia al sig. Intendente per gli effetti di risulta. »

L' Intendente della Provincia, assumendo le funzioni di commissario ripartitore, nel 18 gennaio 1840 emetteva la seguente ordinanza, della quale non tornerà superfluo trascrivere integralmente il tenore:

« DETERMINA »

« Che la rata della rendita dovuta al Comune di Pel-
« lezzano, su quella percepita del Comune di Salerno, com-
« presa anche quella, secondo l' imponibile fondiaria dei fondi
« addetti a particolari usi del Comune di Salerno, ed il ca-
« rico dei pesi si debbano calcolare dall' anno 1833 inclusivo
« in poi e sino al tempo in cui i due Comuni si metteranno
« in possesso delle porzioni spettategli e soddisferanno i ri-
« spettivi pesi.

« Che i beni e i pesi da cadere in divisione siano quelli
« prima menzionati ed annotati nel dettaglio formato dal
« Sindaco di Salerno e che fecero parte dell' introito e del-
« l' esito nel conto dell' anno 1833, come pure qualunque altro
« fondo non produttivo di rendita, che il Comune di Salerno
« avesse tenuto e tenesse per uso particolare sia per la giu-
« stizia regia, che per l' amministrazione comunale, salvo ben
« vero se per parte di alcun comune si dimostrasse che ad
« esclusione dell' altro dovesse ritenere qualche fondo come
« di particolare proprietà, e se giustificasse di non essere
« tenuto a tutti i pesi.

« Che la divisione dei fondi rustici si esegua in ragione
« del numero delle anime, di quello degli animali e dei bi-
« sogni della popolazione, secondo lo stato in cui erano i
« due Comuni nell' anno 1833, assegnandosi le quote rispet-
« tive nei luoghi più prossimi agli abitati.

« Che i fondi urbani si dividano in proporzione del solo « numero delle anime, e che nella stessa ragione del solo « numero delle anime siano divisi i pesi.

« Che non possa aver luogo la domandata riconvenzionale avanzata del Comune di Pellezzano. »

La prelodata ordinanza non tornò accetta a nessuno dei due Comuni contendenti, imperocchè avverso la stessa, nel termine utile, produsse appello in linea principale quello di Pellezzano, come a sua volta produsse appello per incidente quello di Salerno.

Il Comune di Pellezzano appellò per i seguenti motivi:

1.° Eccede la giurisdizione dell' Intendente funzionante da Commissario ripartitore il provvedere non sullo scioglimento di promiscuità dei beni patrimoniali indivisi fra due Comuni, ma sivvero procedere alla separazione dell' intero patrimonio attivo e passivo di essi, specialmente quando trattisi di definire molte e gravissime questioni, tra quali primeggi quella di vedere se una massa di debiti, oltre i ducati 30000, debba restare a carico del solo Comune in vantaggio di cui furono contratti, ovvero debba addossarsene una parte all' altro ancora.

2.° Subordinatamente, quando pure volesse ritenersi la competenza dello Intendente funzionante da Commissario ripartitore, e avesse a discutersi del merito della ordinanza, in questa non potevasi disporre di slancio, in contradizione della legge e del fatto, la ripartizione tra ambo i Comuni di questi debiti, senza discutersi, od almeno tenersi presenti quelli elementi, sulla base dei quali l' uno di essi intendeva dimostrare la nulla utilità ritratta dalle obbligazioni assunte, allorchè costituivano una sola università. Ed è tanto più censurabile questa ordinanza, per quanto da una banda si ordina la divisione dei pesi anzidetti, dall' altra poi lungi di rigettarsi in modo definitivo le ecezioni del Comune il quale sosteneva non dover soggiacere a' debiti fatti in vantaggio altrui, gli si riservavano in seguito del parteggio, le ragioni

ed i diritti di giustificare non dover essere i suddetti pesi tutti, o parte a carico di esso.

3.° Il Comune convenuto in giudizio da un altro Comune può in linea riconvenzionale domandare contro il Comune attore la quota che rappresenta sui crediti da questo riscossi, qualora tali diritti creditorî rimontino all' epoca in cui i due Comuni contendenti costituivano una sola università.

4.° Mal si definisce per provvisionale la ordinanza la quale abbia disposto che in pendenza del giudizio di divisione le rendite ed i pesi restassero ad un sol comune condividente attribuiti, senza fargli nel tempo stesso salvo il diritto di farsi dall' altro rivalere del di più forse pagato; nè può questa amministrazione comunale, quando abbia spontaneamente eseguita tale ordinanza, impugnarne i risultamenti e pretender quello che afferma aver soddisfatto oltre ciò che per sua rata doveva.

Il Comune di Salerno, col reclamo incidente si doleva di quella parte dell' Ordinanza, con la quale veniva respinta la domanda in ordine agli effetti della divisione che si volevano far rimontare al 1820.

Trascriviamo quì il testo di appello del Comune di Salerno.

« Don Matteo Rinaldi Sindaco del Comune di Salerno, rappresentato dall' avvocato D. Francesco Garofano domiciliato in Napoli, strada fontana Medina numero 21, espone che con domanda del dì 22 Giugno 1836, diretta all' Intendente di quella provincia esponendo tutti i fatti e circostanze relative alla separazione dal Comune medesimo dei villaggi che ora compongono il Comune di Pellezzano, avvenuta nell' anno 1819, chiese la formale ed effettiva decisione dei beni e dei pesi tuttavia promisuci. Soggiunge che dal detto anno 1819, per effetto di una disposizione del consiglio d' Intendenza impartita sullo stato discusso del Comune di Pellezzano ai 3 dicembre di quell' anno, il Comune di Salerno aveva pagati tutti i pesi ed aveva introitate le rendite,

ai quali pesi e rendite doveva partecipare il Comune di Pellezzano dal giorno della divisione.

Enunciò le rendite esatte, ed i pesi soddisfatti, e dimostrò, che il Comune di Salerno era creditore di quello di Pellezzano della somma di Duc. 13613 e grana 12 per sua rata di esito superante introito, computato dal 1820 fino a tutto l'anno 1835, e ne domandò il pagamento uno a quello che avrebbe pagato posteriormente. »

Dopo molteplici difese e risposte scambiate fra i due Comuni litiganti, l'Intendente in Consiglio d'intendenza, con ordinanza del 18 gennaio diede le disposizioni analoghe sulla dimandata divisione e nel tempo stesso prescrisse che la rata delle rendite ed il carico dei pesi da doversi attribuire al Comune di Pellezzano si fossero calcolate dall'anno 1833 in avanti.

Questa ultima parte dell'ordinanza lede le chiare ragioni del Comune di Salerno, perchè senza alcun motivo lo priva di una parte non indifferente dei suoi crediti.

L'Intendente considerò, che essendosi dal Consiglio d'Intendenza determinato in linea amministrativa nel 3 dicembre 1819 sullo stato discusso del Comune di Pellezzano, che pendente la discussione ben lunga delle ragioni ed interessi di due Comuni, quello di Pellezzano non avesse percepita rata di rendita, e non avesse sofferto pesi, e gli effetti della separazione dovevano aver luogo dall'epoca della dimanda di divisione, che avvenne appunto nell'anno 1833, senza tenersi alcun conto del possesso antecedente. Questa disposizione è erronea, come lo è il ragionamento che la precede.

L'appuntamento del Consiglio del 3 dicembre 1819 fu dato sullo stato discusso del Comune di Pellezzano, e non v'intervenne alcun rappresentante del Comune di Salerno, per cui non ne poteva risentire alcun pregiudizio.

A prescindere che, essendo una disposizione provvisionale e di semplice norma dell'Amministratore di Pellezzano, non potrebbe mai ed in qualunque caso fare stato, (nonostante Salerno l'abbia eseguita percependo tutte le rendite),

ed essere di ostacolo allo esperimento delle ragioni del Comune di Salerno.

La cifra di Duc. 13613,12 si compone delle rate dei pesi soddisfatti annualmente dal Comune di Salerno che dall'anno 1820 dovevano andare a carico di quello di Pellezzano.

A buoni conti, è un debito, che anno per anno ha contratto il detto Comune di Pellezzano verso il Comune di Salerno, e che in conseguenza deve pagare.

La disposizione che l' obbligo di questo pagamento debba incominciare dal giorno di divisione, e non dal giorno della separazione dei Villaggi del Comune di Salerno Capoluogo, non trova appoggio nè nella giustizia nè nella ragione.

Non si tratta punto d' interesse di somme dovute, pel quale solamente potrebbe dirsi regolare e legale siffatta disposizione. Se Salerno dal 1820 ha soddisfatte obbligazioni di carico di Pellezzano, deve essere indennizzato, ed a ciò si riduce la semplicissima dimanda del Comune di Salerno, che all' Intendente, autore deli' ordinanza del 18 gennaio 1840, è piaciuto di non accogliere. Infine il Comune di Pellezzano si è gravato dell' ordinanza medesima ad oggetto di prender tempo, e ritardare un' operazione che senza dubbio gli è di peso.

Quindi l' esponente si grava, e reclama incidentalmente della ordinanza suddetta per la parte che limita all' anno 1833, l' epoca dalla quale debba incominciare il Comune di Pellezzano a percepire la rata delle rendite, ed a soffrire il carico della rata dei pesi, e conchiude che la Gran Corte, ordini il richiamo degl' incartamenti, e nel discutere tanto il gravame del Comune di Pellezzano che il presente voglia rigettare il primo e fare diritto a questo secondo; ed in conseguenza nel confermare la ordinanza suindicata nella parte che ordina la divisione dei beni e pesi, voglia rettificarla nella parte di cui è oggetto il presente gravame e, facendo quello che l' intendente far dovea, voglia accogliere le dimande correlative del Comune di Salerno, pel pagamento di Duc. 13613,12, per le cause di sopra espresse e condannare

il Comune di Pellezzano alle spese. Napoli lì 7 Giugno 1847 — Francesco Garofano — Avvocato.

La Gran Corte dei Conti emise nel 30 settembre 1857 la seguente sentenza.

« Udito il rapporto del Consigliere Commissario Colella;

Intesi gli avvocati D. Francesco Garofano pel Comune di Salerno, e D. Lorenzo D' Amora, pel Comune di Pellezzano; udito il Pubblico Ministero nella persona del Consigliere Cavaliere Cosenza.

La Gran Corte ha elevato le seguenti

QUISTIONI

1.° Appartiene alle Autorità del Contenzioso Amministrativo il conoscere della ripartizione dei beni e pesi tra due Comuni che si separano, ed è questo un oggetto cui deve provvedersi in linea puramente amministrativa?

2.° Che per le spese?

SULLA PRIMA

La Corte ha osservato:

Che per l' art.° 9 della legge del 1.° maggio 1816 i Comuni, che si trovano riuniti, possono dimandare la separazione e una particolare amministrazione municipale quante volte per situazione locale siano naturalmente separati dai Comuni di cui formano parte; abbiano una popolazione di 1000 abitanti, e mezzi sufficienti per formare e rinnovare il personale d' Amministrazione e per supplire alle spese comunali.

Che il seguente art.° 10.° dispone che le domande autorizzate nell' articolo precedente saranno discusse dagl' Intendenti in Consiglio d' Intendenza inteso il parere del sotto Intendente.

Il Consiglio d' Intendenza darà su ciascuna dimanda un avviso motivato, il quale sarà sottomesso alla Nostra Risolu-

zione dal Ministro dell' Interno nel Consiglio dei Nostri Ministri di Stato.

Che promanando da queste disposizioni doversi provvedere con forme puramente amministrative alla separazione dei Comuni, e bisognare per essa tra le altre la condizione di aversi il mezzo per supplire alle spese comunali, manifesta è la illazione che, come all'alta amministrazione appartiene il conoscere e risolvere se un comune possa separarsi ed ergersi in municipio principale, così alla medesima compete il disaminare se si verifichi o no l'accennata condizione, cioè se il nuovo municipio abbia o no i mezzi per supplire alle spese occorrenti alla sua nuova esistenza. E poichè questi mezzi non possono provvenirgli che dai cespiti posseduti unitameute al Comune da cui vuol separarsi, perciò la determinazione della parte che deve rivenirgliene, ossia la distribuzione dei beni e pesi tra i due comuni che serve a stabilirla, non può appartenere che alla stessa autorità chiamata alla separazione di essi.

Se si ammettesse che mentre la Suprema Potestà riserva a sè la sola separazione de' Comuni, prendendo in considezione il dato di aver questi i mezzi per supplire alle spese comunali, la disamina dei cennati mezzi potesse farsi in linea contenziosa, oltrechè si agirebbe in aperta opposizione delle riferite disposizioni, si darebbe luogo alla possibilità che in linea contenziosa si distruggesse la condizione senza di cui ai termini della citata legge non sarebbe stata ammessibile la separazione.

Nel qual caso bisognerebbe ritrattare la separazione ordinata, o farla correre ad onta che si riconoscesse mancare lo estremo richiesto per la sua effettuazione.

Che da una banda la evidente assurdità di queste conseguenze, respinge la pretensione, che la mentovata disamina potesse farsi in linea contenziosa.

Dall'altra banda nella Collezione delle leggi si rinvengono dei Reali Decreti, i quali mostrano il sistema di essersi sempre riguardata la ripartizione dei beni e dei pesi tra i Comuni

che si separano, come una disamina essenzialmente incarnata all'altra della separazione.

Difatti col Decreto degli 8 Febbraio 1835, segregandosi i due villaggi Intavolata ed Acquappesa del Comune di Guardia, si prescrive il modo come doveano dividere i fondi patrimoniali e gli altri cespiti fra i due villaggi da una parte, Guardia dall' altra.

Nel Decreto del 21 Settembre 1826 separandosi Arci S. Antonio, ed Arci S. Filippo nel Vallo di Catania, si ordinò, che prima di mandarsi ad effetto la separazione dei due Comuni, si procedesse, a mente della legge amministrativa, all'assegnazione del rispettivo territorio, alla demanazione dei confini, alla ripartizione dei beni e pesi patrimoniali, alla redazione dei progetti degli stati discussi ed alla formazione della lista degli elegibili. Con altro Decreto del 20 Dicembre 1827 per la separazione del Comunello dì S. Paolo Solarino dal Comune di Capovalle di Siracusa, si ripetette la medesima disposizione. Le quali cose non lasciano affatto dubitare che siccome la ripartizione dei beni e dei pesi fra i Comuni che si separano, è indispensabile per conoscere se i nuovi municipii siano o no in grado di sostenersi nel nuovo stato, che vanno ad acquistare, senza di che non può aver luogo la separazione, così alla stessa Polestà Sovrana che questa determina, in vista dei termini necessarii alla vita di una amministrazione principale, alla stessa Potestà Sovrana appartiene il conoscere decidere della suddetta ripartizione, donde gli enunciati mezzi possono ottenersi.

Il perchè se la disamina di ciò è riserbata alle provvidenze da darsi in linea puramente amministrativa, manifesta è ha conchiusione che non possa adivenire materia contenziosa.

Che in conformità delle esposte cose questa Gran Corte con avvisi del 27 novembre 1837 dichiara la incompetenza delle autorità del contenzioso amministrativo per la ripartizione dei beni e pesi fra i Comuni di Pallagono ed Umbriatico; ed un tale avviso venne Sovranamente approvato, e per effetto

del medesimo si annullava la procedura contenziosa compilata sull' oggetto, salvo alle parti il diritto di provvedersi come per legge in linea puramente amministrativa.

Che in seguito di quanto si è premesso non occorse intrattenersi sulle teoriche messe in campo in ordine allo scioglimento delle promiscuità, ed alle facoltà, che nel proposito competono agl' Intendenti, come Commissari Ripartitori, perocchè, se i medesimi potranno essere aditi per la divisione de' demani, e per lo scioglimento di ogni altra promiscuità fra i due Comuni che vanno separati, ciò sarà del caso nello attuarsi quella ripartizione, che preventivamente amministrativa debba essere disposta.

Che in conseguenza delle discorse osservazioni si fa aperto, che per la causa attuale fra il Comune di Salerno e quello di Pellezzano, non essendovi stata alcuna determinazione in conformità della legge del 1.° maggio 1816 in linea puramente amministrativa sul modo di ripartire i beni ed i pesi fra i detti Comuni, non poteva l' Intendente emettere la Ordinanza impegnata, epperò questa merita di essere rivocata e messa nel nulla, salvo alle parti il dritto di far valere in linea puramente amministrativa le rispettive ragioni.

SULLA SECONDA

Visto l'art. 206 legge di procedura del Contenzioso Amministrativo che pone le spese a carico del soccumbente.

LA GRAN CORTE

Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero.

E' DI AVVISO

Che pronunziandosi definitivamente, si annulli la impugnata Ordinanza, si dichiari la incompetenza dei Giudici del Contenzioso Amministrativo, e si condanni il Comune di Salerno alle spese.

Il Comune di Salerno chiese il riesame di detto parere, che fu dalla Clemenza del Re (D. G.) commesso alla consulta dei reali dominii al di qua del faro.

La Consulta di stato nell'aprile del 1859 convalidò il detto parere che con sovrano rescritto del 9 novembre di detto anno, venne definitivamente sanzionato, ed in conseguenza la mentovata ordinanza dell' 8 gennaio 1840 irrevocabilmente annullata.

La Consulta dei Reali Dominii al di qua del Faro, Sovranamente incaricata di dar parere sull' avviso pronunziato dalla Camera del Contenzioso Amministrativo della G. C. dei Conti all'udienza del 30 settembre 1857, nel giudizio contestato per separazione di beni, fra i Comuni di Salerno e di Pellezzano si è scissa in due opposte sentenze.

La maggioranza considerando:

Che la divisione dei due Comuni deve percorrere due stadii, cioè dichiarare l' espedienza della divisione morale, ed eseguire quella delle rendite o dei pesi.

Che questi due stadii che sogliono compiersi nel tempo stesso, nel caso in esame si verificano in epoche diverse, cioè il primo nel 1819, il secondo nel 1836. Che se si fosse proceduto come la legge preferiva, esaminando preliminarmente le convenienze della divisione, si sarebbe agito a norma degli articoli 9, 10 della legge del 1.° maggio 1816, e quindi deve ora farsi quello che non fu pratticato dapprima.

Che gli articoli in parola non sono in antimonia con gli articoli 175 a 177 della legge del 22 dicembre 1816, trattandosi in questi di diritti certi, negli altri di esami di fatti e ragioni non definite. Non riguardava l'ordinanza impugnata, la divisione dei demani, ma dello intero patrimonio conteso tra i due Comuni.

Che trattandosi di Comuni riuniti da separarsi, possono aver delle ragioni speciali d' opporsi, o compensarsi, delle considerazioni locali d' industria, di popolazione, e di territorio da prendersi in considerazione, ciò che non può effettuirsi che colle norme di alta amministrazione.

Che avendo ella emesso delle disposizioni qualificandosi per Commissario ripartitore, che doveano darsi in linee governative, la voluta ordinanza dev'essere annullata, nella sessione di aprile ultimo portò opinione di approvarsi il suddetto avviso della G. C. dei Conti.

La minoranza per contrario osservò:

Che della divisione delle entrate promiscue, il primo giudice in ogni provincia è il Capo dell'Amministrazione Civile, il quale deve provvedere in seno del Collegio dei suoi Consiglieri.

Che avendo ciò Ella fatto, giovossi di facoltà che gli erano impartite: o il Comune che disse il contrario errò.

Che l'errore si fece grave nelle persone di quei giudici che chiamati a conoscere delle facoltà esercitate da Lei, le dissero esercitate senza diritto; poichè invece doveano dirle esercitate con ottimo diritto, mentre quando la lettera di un precetto è chiara, è inutile l'esame dello spirito che lo consigliò.

Che delle quistioni di proprietà il supremo potere si è voluto spogliare.

Che ogni approvazione saggia ed equa, dev' essere preceduta dalla discussione; e meno in casi rarissimi, in cui si pronunziò governativamente, e nell' interesse dell'ordine pubblico che tutto il già discusso è sciolto giuridicamente, non debba tornare indifferente alla Pubblica Amministrazione.

Pei quali motivi conchiuse alla disapprovazione del suddetto parere della G. C. e per l'approvazione dell' impugnata ordinanza e per la condanna alle spese della parte che la oppugnava.

A tal punto pervenuta la controversia ebbe a subire un altro non breve periodo di sosta poichè nel 15 aprile 1865 in presenza dell' Ill.mo sig. Prefetto del tempo fu tenuta una conferenza fra le Giunte Comunali di Salerno e Pellezzano e fra le stesse si combinò di comune accordo un progetto di conciliazione, onde porre un termine alla lunga vertenza tra i due Comuni.

Il Progetto di convenzione fu il seguente :

1.° La divisione delle attività e passività verrà effettuata sulle seguenti basi.

Per le attività resta assegnato al Comune di Pellezzano un quinto delle proprietà patrimoniali o demaniali del Comune indiviso quali erano nel 1819 , in questo modo che il quinto della montagna Diecimari più vicina a Pellezzano venga materialmente distaccata e consegnata a quel Comune, mentre il quinto degli altri beni rimarrà assegnato al Comune di Salerno in escomputo della rata di passività a Pellezzano. Per le passività il Comune di Pellezzano ne assume la sesta parte.

2.° Le passività a ripartirsi nella misura suddetta saranno tutte quelle derivanti da titoli, documenti e pronunzie di magistrati competenti con data anteriore al 1800.

3.° Il Comune di Salerno rinunzia al compenso per tutte le passività arretrate dal 1819 a tutto il 1840.

Il Comune di Pellezzano sta quindi debitore verso quello di Salerno per gli arretrati dal 1841 fino al 1864 , i quali uniti al capitale equivalente al 6.° delle passività e dedottone il valore della 5.ª parte dei beni che rimangono a Salerno come l'art. 1.°, costituirà un debito del Municipio di Pellezzano verso quello di Salerno. La rata di Ducati 1340 dovuta da Sevoulle al Municipio di Pellezzano nel 1808 sarà esatta dal Comune di Salerno e si dovrà dedurre fin da ora dal debito del Comune di Pellezzano.

4.° Di questo suo debito il Comune di Pellezzano pagherà a quello di Salerno l' interesse in ragione del 5 0|0 a datare dal 1.° gennaio 1865, senza che il Comune di Salerno possa mai richiedere il Capitale. Sarà invece sempre in facoltà di Pellezzano di estinguerlo in tutto od in parte a sua volontà, sempre in ragione del 5 0|0.

5.° I comuni di Salerno e Pellezzano, ciascuno per la sua parte, rinunziano a qualunque pretesa o domanda di deduzione o compenso per le spese di custodia o per i frutti percepiti o per la fondiaria pagata, per qualsivoglia altra causa.

6.° La presente conciliazione verrà effettuata mediante un

giudizio di arbitri che definirà l'ammontare delle passività a dividersi e della quota di Diecimari d'assegnarsi a Pellezzano.

Gli stessi arbitri procederanno inappellabilmente al distacco di tale quote con l'apposizione dei termini lapidei.

7.° Gli arbitri saranno nominati dal Prefetto.

8.° Compiuta definitivamente la transazione con la firma dell'atto pubblico e l' apposizione dei termini, il Comune di Salerno rinunzierà all'opposizione fatta ai pagamenti della rata scaduta di D. 1340 dovuti pel 1865 dal sig. Sevoulle.

9.° Le spese del giudizio sinora sostenute s' intenderanno compensate e quelle che si dovranno sostenere per l' attuazione della presente convenzione si ripartiranno in ragione di 4|5 a carico del Comune di Salerno.

10.° Per le usurpazioni si procederà insieme dai due Comuni, e le spese dei giudizii si ripartiranno nelle stesse proporzioni di 4|5 ed un quinto, e nelle stesse proporzioni si divideranno i provventi delle rivendicazioni.

11.° Si faranno le necessarie prattiche pel passaggio di fondiaria del quinto di Diecimari dal 1.° gennaio 1866 in testa al Comune di Pellezzano.

Tale progetto di convenzione fu dall' Ill.mo sig. Prefetto della Provincia inviato ai Municipii di Salerno e di Pellezzano con nota del 19 aprile 1865 N. 3929 per i provvedimenti dei rispettivi consigli comunali.

Con altra nota del 19 luglio 1865 N. 14787 il Prefetto della Provincia sollecitava i due Comuni per l' invio delle deliberazioni, soggiungendo che per disposizione superiore la prattica dovea essere sottoposta al Consiglio provinciale per il suo avviso sul progetto di divisione di patrimonio fra i due Comuni.

Risulta dagli atti che il Consiglio Comunale di Pellezzano nella seduta del 30 luglio 1865 osservò che per essere operativa di effetti legali una convenzione fra i due Comuni occorreva che la transazione venisse fatta nelle forme regolari. Che per le leggi tuttora vigenti il potere esecutivo era il solo competente a scindere in due un' amministrazione munipale,

e che era mestieri che il Governo del Re si persuadesse che ciascun di essi avesse avuto i mezzi di una esistenza indipendente, rimaneva chiaro che il sig. Prefetto avrebbe dovuto compiacersi di provocare dal Governo del Re un Real Decreto col quale si sarebbero dovute stabilire a un tempo le basi della conciliazione e con la delegazione al Prefetto nella qualità di arbitro a risolvere qualunque altra quistione.

In tali sensi il Sindaco di Pellezzano inoltrava al Ministero dell' Interno la seguente istanza.

Eccellenza,

« Il Consiglio Municipale di Pellezzano in Provincia di Salerno, per organo del Sindaco qui sottoscritto, devotamente rassegna alla E. V. che ormai da mezzo secolo pende un litigio tra il suddetto Comune e l'altro di Salerno. Origine di questa lunga disputa è la seguente:

Fino al 1816 la città di Salerno e cinque Casali costituivano una sola *Università.*

Nella citata epoca un Decreto Reale segregava in due Comuni distinti l' antica *Università.* L' uno si costituiva della città di Salerno, l' altro dei Casali. Ma se nel Decreto si disponeva la segregazione della Università, non si provvedeva, e pur lo si avrebbe dovuto, alle norme e proporzioni mercè le quali si dovessero tra' suddetti Comuni devenire alla separazione de' beni e de' pesi. Il perchè fin dal primo momento s' impegnò seria controversia per vedere qual parte dell' attivo, e quale del passivo ricader dovesse a ciascuno dei Comuni. Poichè tal piato faceva presentire la non breve durata, una Ordinanza dell' Intendente della Provincia profferita in Consiglio d' Intendenza disponeva che pendente la discussione ben lunga delle ragioni de' rispettivi Comuni, quello di Pellezzano non percepisse rata delle rendite patrimoniali nè soffrisse carico alcuno per gl' interessi de' debiti costituiti ».

Le domande che Salerno proponeva contro Pellezzano erano esorbitanti tanto da costringere questo Comune a ri-

nunziare alla propria autonomia laddove si vedessero accolte Aveva l' antica *Università* contratte obbligazioni immense ed imprudenti, non per lo bene generale dei suoi cittadini, ma sì pel vantaggio esclusivo della città di Salerno che si era voluto decorare di bellissime statue e di Nobili edificii, mentre per contrario i Casali venivano abbandonati a sè stessi per modo da mancare di acqua e di strade, talchè nel 1806 circa, onde sovvenire a tali stringentissimi bisogni, fu mestieri che gli abitanti di essi subissero balzelli enormi, onde costruire una fontana ed una strada mercè la spesa di oltre lire 350000.

A tali pretese di Salerno opponeva Pellezzano eccezioni inconfutabili.

Sosteneva che il passivo comporsi doveva di quelle obbligazioni soltanto che fossero state contratte nell' interesse generale della Università, che tutte le altre fatte per migliorare la città di Salerno, tanto più che questi miglioramenti ad essa eran rimasti dovessero rimanere a carico esclusivo del maggior Comune; che le annualità tutte soddisfatte da Salerno pendente il giudizio di separazione di beni e pesi, e fin quando non si fosse espletata materialmente la divisione, dovessero cedere nella totalità a carico di Salerno, tra perchè i debiti si fossero contratti nel particolare interesse di essa città, tra perchè la ordinanza del 1819 non impugnata, anzi eseguita da entrambi le parti, avea forza di cosa giudicata e però tale da non potersi distruggere.

Si osservava ancora che da una parte dovesse Salerno mettere in collazione gli edificii e le altre proprietà tutte che le erano rimaste pur nell' ambito della città, dall' altra mettere a carico della stessa 6/7 della spesa erogata dei Casali per la costruzione della strada e della fontana, spesa la quale avrebbe dovuto cedere a carico dell' intera Università. Si aggiungeva che la proporzione, la quale venir dovesse conservata onde servir di norma al partaggio, avesse ad essere quella di attribuire 6/7 a Salerno, l' ultimo a Pellezzano, e ciò forse che si volesse tener presente il numero delle anime

e degli animali di ciascun comune nel momento dell' abolizione della Università, e fosse che si volessero ritenere le dimande di Salerno che ha sempre, durante il giudizio, preteso dovesse la settima parte dei beni e dei pesi rimanere attribuite a Pellezzano.

Or poichè queste quistioni non potrebbero essere competentemente definite dal potere contenzioso, e qualunque ne sia la indole, non dal Prefetto della Provincia, e meno ancora potendo questo litigio venire transatto e conciliato dai Comuni interessati direttamente, perciocchè è il Potere Esecutivo quegli che possa soltanto disgregare in due un sol Comune e stabilir le norme della separazione, è però che il consiglio municipale di Pellezzano, per organo del sottoscritto, prega l' E. V. di sottomettere alla Maestà del Re la presente petizione e provocare un Decreto nel quale, ritenuti i fatti suesposti e conservate le succennate norme si deleghi il signor Prefetto della Provincia a mettere termine a tale controversia tra due Comuni, controversia la quale con un Decreto dell' ex Re delle due Sicilie promulgato nel 1858, alla base dello avviso della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato, veniva dichiarato di competenza del Potere Esecutivo, In tal guisa cesserà una volta una lite, la quale dispendia il non ricco Comune di Pellezzano e lo fa vivere in uno stato di precarietà e di preoccupazione.

Il Comune di Salerno invece respingeva la proposta transazione, come risulta dalla seguente nota dello Ill.mo signor Prefetto del 1.° agosto 1865 N. 17972 al Sindaco di Pellezzano. Dalla stessa lettera risulta pure che la istanza del Comune di Pellezzano, testè riportata, era fondata.

Salerno, 5 agosto 1865.

« Dal momento che dai due consigli comunali di Salerno e Pellezzano non fu accettato il progetto di componimento di già concordato fra le due Giunte municipali, il mio predecessore al quale premeva che questa annosa vertenza avesse

il sue termine proponeva al Ministro dello Interno l' emanazione di un R. Decreto che stabilisce le norme con cui procedersi alla separazione del patrimonio in questione onde supplire con ciò al vuoto lasciato nell' atto del cessato governo, che ordinava la segregazione del Comune di Salerno dai villaggi di Pellezzano, Coperchia, Capriglia, Capezzano e Cologna, eretti in separato Comune sotto il nome di Pellezzano.

Ma a siffatta proposta il Ministro rispondeva quanto segue:

« In risposta alla nota del 14 corrente relativa alla separazione del patrimonio tuttora indiviso tra il Comune di Salerno e Pellezzano, il sottoscritto approva l' idea del signor Prefetto di Salerno, di dar termine a quest' annosa vertenza, che anzi fa meraviglia come non sia per anco terminata, (dal 1865 sono passati altri 40 anni !!)

Ma quanto alla proposta di un Decreto preventivo, che stabilisce le norme con cui procedersi debba alla detta separazione di patrimonio, non essendo nulla espressamente definito in vigore, gli sembra che ciò sarebbe invadere in certo modo i confini del potere legislativo.

Molto più conforme allo spirito dell' attuale legislazione è che il Decreto di separazione, come tutti quelli che riguardino interessi di diversi Comuni appartenenti alla stessa Provincia, abbia per base le deliberazioni del Consiglio Provinciale.

Il sottoscritto pertanto prega il signor Prefetto di sottoporre al Consiglio Provinciale, nella prima sua riunione, tutti gli atti della vertenza in parola per il suo avviso sul progetto di Divisione compiuta di patrimonio tra il Comune di Salerno e di Pellezzano di già concordato tra le due Giunte Municipali, tenendo conto ben inteso delle osservazioni e deliberazioni successivamente emesse dai rispettivi Consigli comunali, onde prenderne norme per gli ulteriori provvedimenti da farsi a compimento della pratica.

Vedrà la S. V. Ill.ma dal soprascritto dispaccio ministeriale che il Consiglio Provinciale non potrà occuparsi della vertenza se prima, i due Consigli non abbiano deliberati nel senso dell' ultima parte di quel dispaccio medesimo.

E siccome la quistione dovrà essere studiata dalla Deputazione Provinciale innanzi di portarla al Consiglio Provinciale nella sua imminente seduta ordinaria, si rende necessario che i due Consigli Municipali deliberino entro breve termine, e per modo che le singole deliberazioni pervengano a questa Prefettura non più tardi del giorno 15 corrente.

A quest' uopo si autorizza fin d' ora la convocazione straordinaria del rispettivo Consiglio, con preghiera al signor Sindaco di dare esecuzione alla presente disposizione, avvertendo che qualora codesto Comune non vi ottemperasse nel termine come sopra prescritto si terrà assenziente a tutto quanto sarà in seguito provvedulo sul modo di separazione del patrimonio.

Non risulta dagli atti che cosa abbiano risposto i Comuni di Pellezzano e Salerno alla detta nota Prefettizia, certa cosa si è che dopo due altri affretti del Prefetto, con note 7 e 19 agosto N. 17972 e 10931, e la quistione venne portata all' esame del Consiglio Provinciale, il quale occupandosene nella seduta del 20 settembre 1865 finì col lavarsene le mani, nominando una Commissione di 3 Consiglieri Provinciali che non ha riferito dal 1865 ad oggi e che non potrà più riferire perchè disgraziatamente due dei commissarii sono morti.

Riportiamo la deliberazione del Consiglio Provinciale.

« Il Consiglio Provinciale riunitosi in numero di 35 componenti, coll' assistenza del Commissario Regio Sigismondo cav. Decoroso. Il Presidente ha chiamato il Consesso a deliberare sopra il seguente affare, segnato al num. 3.° dell' ordine del giorno.

« Parere sulla divisione del patrimonio tra i Comuni di Pellezzano e Salerno.

« Il relatore Consigliere Arumi ha esposto che i villaggi che oggi formano il Comune di Pellezzano, mediante Decreto del 1820 furono staccati dall' antica Università di Salerno.

« Nei primi bilanci che furono fatti dopo questa separazione, dal Consiglio d' Intendenza fu attribuita a Salerno l' intera patrimoniale e l' intero peso dei debiti antichi.

« Il Comune di Salerno, stato sempre in possesso di questo stato di cose nel 1835 promosse la divisione formale che l' Intendente ordinò eseguirsi da un agente demaniale sulla base dei bilanci della primitiva comunità, dividendo i fondi rustici in ragione degli abitanti e degli animali ed i casamenti col solo criterio degli abitanti. Pellezzano impugnò questo riparto perchè non era scioglimento di promiscuità, ma oggetto di alta Amministrazione Governativa la separazione dei due Comuni; la Gran Corte dei Conti fece diritto a questo reclamo, la Consulta ne approvò l'avviso ed un sovrano Rescritto del 1859 vi pose la sanzione.

« La lunga ed annosa vertenza rimasta tanto tempo giacente, ed il bisogno di vedere la certezza dei proprii diritti disposero gli animi dei rispettivi amministratori alla conciliazione che fu iniziata dal passato Prefetto.

« Il quale chiamato innanzi di sè le due Giunte Municipali concordò la divisione in questa forma: Che le proprietà quali erano nel 1819 per un quinto si assegnassero a Pellezzano per il resto a Salerno e che le passività fossero per un sesto addossate al primo Comune, per 5|6 al secondo.

« Che Salerno rinunziasse al compenso per tutte le passività arretrate dal 1819 a tutto il 1840; che Pellezzano dovesse gli arretrati dal 1841 al 1864; i quali uniti al capitale equivalente al sesto delle attività, e dedottone il valore della quinta parte di beni suoi che Salerno avrebbe ritenuto costituirebbe un debito di Pellezzano con interesse del 5 0|0.

« Che entrambi i Comuni rinunciassero a qualunque pretesa di deduzione e compenso derivante da qualunque altra causa, che infine la conciliazione venisse effettuata su tali basi con l' uffizio di un arbitro da nominarsi dal Prefetto.

Questo accordo veniva dal Prefetto spedito al Ministero accompagnato con una nota dettagliata, che provocava un decreto di sanzione. Il Ministero, osservando, che ciò sembrava invadere i confini del potere legislativo diceva esser meglio prendere per base le deliberazioni del Consiglio Provinciale e però mandava che la vertenza si fosse ad esso sottoposta.

Intanto recato innanzi ai rispettivi Consigli il concordato delle Giunte, la rappresentanza di Pellezzano osservava che l'antica Università, abbandonando i Casali aveva contratto debiti pel solo interesse ed abbellimento della città; i quali Casali subirono balzelli enormi per spendere 350,000 lire a farsi una fontana ed una strada. Sosteneva perciò doversi dalle passività sceverare detti debiti e corrispondenti interessi e che Salerno dovesse mettere in collazione gli edifizii e le altre proprietà che le erano rimaste nell'ambito della città, e prendere anche a suo carico sei settimi per le spese della strada e della fontana e che tutto il parteggio dovesse essere fatto sulla proporzione di sei settimi a Salerno e di un settimo a Pellezzano.

Il Consiglio Municipale Salernitano rispondeva dimostrando la stranezza di Pellezzano a rifiutare il concordato del Prefetto meno utile a Salerno che a quello, e poi respingendo come gratuita l'assertiva della spesa della fontana e della strada e deliberava non tenersi conto del progetto ed insistere presso il Ministero pel Decreto che stabilisce le norme della ripartizione sulla base dei titoli e della giustizia.

Completato questo rapporto il Relatore ha proposto che atteso la recisa contestazione dei fatti dall'una e dall'altra parte, e nella mancanza attuale di documenti concludenti il Consiglio non possa essere al caso di emettere il suo parere che però fosse utile nominare una Commissione che i fatti chiarisse e ne faccia un lucido rapporto.

A questa idea si è associato il sig. Napoli, quale rappresentante del Comune di Pellezzano, desiderando che la Commissione oltre del carico delle indagini avesse quello di tentare di nuovo la conciliazione fra i due Consigli comunali. L'una e l'altra idea avendo trovato appoggio si è a pieni voti deliberato di accettarle, incaricando il Presidente di nominare la Commissione che ha voluto composta dei Consiglieri Arumi, Alario e Pizzicara.

Dal 1865 al 1869 vi fu un po' di sosta e solo si ebbe la nomina di uno agente demaniale nel 7 maggio 1866, in per-

sona del signor Alfonso Di Gilio. Nel 1.° febbraio 1869 il Consiglio Comunale di Pellezzano tornò ad occuparsi dell'affare, e sarà bene trascrivere l' atto deliberativo.

« Riunito il Consiglio.

« Il Sindaco ha riferito intorno alla controversia riguardante lo scioglimento di promiscuità col Comune di Salerno, ed ha detto:

« E' pressochè mezzo secolo che questo affare si è iniziato senza vederlo condotto a termine. Si è sostenuto un giudizio lunghissimo per definirsi soltanto la competenza dell' autorità che avrebbe dovuto procedere alla divisione dei beni.

« Fu dessa ritenuta in persona del Re, che per le abolite leggi imperanti in queste provincie avea la suprema potestà pei Comuni. Ma per l' abolizione del contenzioso amministrativo e per l' autonomia concessa ai Comuni potrebbe forse reputarsi oggi compente il solo potere ordinario nella divisione in discorso. Intanto nel Consiglio Provinciale pende una proposta di conciliazione ch' è rimasta in sofferenza.

« Le pretese del Comune di Salerno si appalesano esorbitanti, imperocchè vorrebbe egli mettere a peso della nostra Università indistintamente tutte le obbligazioni contratte innanzi la separazione, senza distinguere quelle che sono ridondate in vantaggio esclusivo della città di Salerno, e quindi inutili per noi. Son pure esorbitanti dacchè altro calcolo non vuolsi tenere che quelle del numero degli abitanti, mentre Salerno è capoluogo di Provincia, è centro di commercio, ha quindi mezzi di ricchezze che non ha nè poteva avere nel 1820 Pellezzano, congiunto agli altri villaggi di Coperchia e Capriglia.

« Nè poi è a tacersi che nemmeno vuolsi accettare un fatto di generale notorietà di essersi cioè la strada così detto di Casali costruita a spesa esclusiva dei nostri cittadini. Insomma il Comune di Salerno intende far sue tutte le proprietà attive, non escluso il Demanio Decimari colle sue rendite, e forse mettere a nostro carico anche una quota di debiti! Ed appunto dei fatti abusivi di possesso per parte del Comune

di Salerno sull' unico cespite che costituisce il nostro patrimonio mi mette nella necessità di provocare a tutt' oltranza gli ultimi provvedimenti per la separazione di che sopra.

« La comunione di per sè è un male che addiventa più grave, quanto si riscontra tra corpi morali.

« D' altronde è imperdonabile negligenza protrarre di vantaggio uno stato di cose che non si affà alla civiltà dei tempi, ai nostri bisogni, ai nostri diritti. Io quindi vi propongo di deliberare intorno alle seguenti cose:

« 1.° Se conviene dar opera allo scioglimento di promiscuità col Comune di Salerno.

« Se conviene, ove ne sia il caso, introdurre giudizio, sia col Comune di Salerno, sia con chiunque altro, tanto per l' oggetto di che nel numero precedente, quanto per riscuotere il prezzo del legname venduto del bosco Decimari, e farsi rispettare nel possesso di questo immobile.

« 2.° Se per dar termine a cotesta operazione è utile scegliere un avvocato intelligente e solerte, che possa seriamente occuparsi di affari così gravi.

« Il Consigllo ha considerato.

« Non può revocarsi in dubbio di doversi al più presto devenire allo scioglimento di promiscuità col Comune di Salerno, massime ora che da parte di quest' ultimo si avvanzano pretese esclusive sulla proprietà del Demanio Decimari, ridotto nello stato in che oggi si rattrova per le cure continue spese dai rappresentanti del Comune di Pellezzano durante il periodo di molti anni.

« E se si volesse di vantaggio mostrarsi negligenti nel dar opera ad una divisione che è richiesta così dalle condizioni topografiche dei due Comuni, come dal voto unanime della popolazione, sarebbe lo stesso che venir meno al grave compito affidato dai cittadini a ciascun suo rappresentante. Si ha d' altronde la coscienza della giustizia della inchiesta, in esito della quale non può vantaggiarsi la condizione economica di Pellezzano sprovvisto di qualsiasi base patrimoniale.

« Qualora gli si assegnasse, come si dovrebbe, quella

parte del Demanio Decimari che sta nel suo tenimento e quella proprietà soggetta a miglioramenti e dalla quale puossi col tempo ritrarre un reddito non lieve. Devesi dunque senz'altro praticare ogni sforzo perchè si raggiunga lo scopo desiderato. E migliore espediente non v' ha in un lavoro lungo e difficile, se non di eligere un avvocato che possa adoperarsi, e nella linea amministrativa e nella linea contenziosa ed esplicare tutti i mezzi giuridici e conciliativi per ottenere l' intento. Nè potrebbe questo Consesso in ogni incidente essere interpellato sulle convenienze delle pratiche a farsi. Una volta discussa la utilità della separazione, è più consentaneo alla celerità delle operazioni dar mandato al Sindaco ed alla Giunta insieme all' avvocato di muovere giudizii e far tutto quello che essi stimeranno opportuno al proposito.

DELIBERA

1.° Doversi far istanza per menare a compimento lo scioglimento di promiscuità col Comune di Salerno.

2.° Per lo effetto autorizzarsi il Sindaco e la Giunta, sia a far pratiche conciliative, sia ad introdurre giudizii di qualunque sorta per raggiungere questo scopo non solo, quanto di reintegrare il Comune di Pellezzano nel possesso del Demanio Decimari turbato non a guari dal Comune di Salerno, e di riscuotere le rate del legname venduto con l' istrumento del 5 Novembre 1863.

3.° Eleggere per avvocato il signor Gennaro Miraglia di Salerno cui raccomanda lo studio dello affare e la celerità del disbrigo.

4.° Facultare il Sindaco e la Giunta ad erogare le spese occorrevoli per l' oggetto, ed a mettersi d'accordo col detto signor Miraglia pel pagamento di un compenso per le sue fatiche non lievi, da pagarglisi compiuto la divisione.

Il compenso non eccederà la cifra di lire ottomila.

Anche il Comune di Salerno con deliberazione del 16 Novembre 1869, approvata dalla Deputazione Provinciale, nella

tornata del 10 Febbraio 1870, adottò il partito di proseguire giudiziariamente contro Pellezzano l'esperimento delle proprie ragioni. Nel frattempo con nota 5 Maggio 1869 N. 858 la Commissione nominata dal Consiglio Provinciale, invitava il Sindaco ad una riunione.

Il 16 Maggio 1874 il Comune di Salerno introduceva la lite.

Il Commissario Regio che reggeva l'Amministrazione di Salerno, diseppellendo la mentovata deliberazione consiliare di Salerno del 16 Novembre 1869, con atto per l'usciere Melillo, del 16 Marzo 1874 convenne innanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Pellezzano, spiegando le seguenti domande.

1.° Ordinarsi la divisione tra il Comune di Salerno e quello di Pellezzano, di tutto il patrimonio di che era proprietario il Comune di Salerno nel 31 Dicembre 1819, cioè pria della divisione amministrativa verificatasi col R. Decreto del 25 Gennaio 1820 con disporsi che la quota degli immobili boschivi riconosciuti sotto la denominazione di demanii e Diecimari, da assegnarsi al Comune di Salerno, qualora distaccatosene dovesse devenire, e non si dovesse tutto assegnare a Salerno, venga distaccata nella parte più vicina a Salerno medesimo.

2.° Dichiararsi di doversi tenere a base di detta divisione il rispettivo numero delle anime nel 1819, per lo che dichiarare di spettarsi dello intero un settimo a Pellezzano e sei settimi a Salerno, salvo migliore calcolo e migliori considerazioni.

3.° Dichiararsi seguentemente di andar divisi i pesi che nel 1819 gravavano il Comune ed il patrimonio di Salerno riunito, anche nella stessa proporzione in cui andranno a dividersi gli immobili suddetti, e quindi dichiararsi un settimo di carico di Pellezzano e sei settimi di Salerno.

4.° Nominare 1 o 3 periti ed ordinare loro di procedere alla ricognizione, valutazione e progetto di divisione del suaccennato patrimonio indiviso con le norme di sopra dettagliate.

5.° Ordinare che l'attore comune di Salerno ed il con-

venuto comune di Pellezzano si rendano reciprocamente il conto delle rendite percepite dal patrimonio comune e dei pesi inerenti allo stesso reciprocamente soddisfatti, rimanendo con la medesima sentenza condannato chi rimarrà debitore dell'altro, al risultato del conto medesimo sia per esito superante introito sia viceversa, con gl' interessi legali dal giorno del verificatosi debito. All'uopo delegare un giudice, innanzi cui presentarsi, discutersi, il detto conto, il termine nel quale dover essere, presentato sotto penali da comminarsi.

Dichiarando fin da ora l' istante di trovarsi il Municipio di Salerno creditore di quello di Pellezzano per esito superante introito dal 1820 al 1873 di oltre un milione di lire!!

6.° E fin da ora e per quando si sarà dato e discusso il conto suddetto, stante l'urgente somma di cui certamente risulterà debitore il Municipio di Pellezzano, dichiarare che la quota degli immobili che spetterebbe, e quest'ultimo resterà assegnata al primo in compensazione del suo credito, sino alla concorrenza del valore della accennata quota degli immobili suddetti.

La lite però riprodotta nel 1874 infino ad oggi non si è avanzata di una sola linea.

Nel 10 Aprile 1878 il Prefetto emetteva ordinanza del seguente tenore:

« Umberto I., per grazia di Dio e per volontà della Na-
« zione Re d' Italia: Il Prefetto della Provincia di Principato
« Citeriore qual Commissario Ripartitore.

« Visti gli atti relativi alla vertenza per lo scioglimento
« di promiscuità sul Demanio Diecimari tra i Comuni di Sa-
« lerno e Pellezzano:

« Visto l'art. 24 delle istruzioni del 3 Luglio 1861: Ri-
« conoscendo l'opportunità di ritentare la riconciliazione fra
« le parti di detta vertenza. Destina il relativo esperimento
« pel mattino del 26 corrente mese presso questa Prefettura
« alle ore 12 meridiane ed ordina.

« Notificarsi la presente a mezzo del servente comunale

« addetto all' uffizio delle conciliazioni ai Municipii suddetti « per gli effetti giuridici: Salerno 10 Aprile 1878 (Fol. 55, « Vol. 3.°).

In seguito di tale ordinanza nel 18 Settembre veniva redatta una scrittura della quale fa mestieri trascrivere il tenore letterale, perchè a suo tempo si possa convenientemente apprezzare.

L'anno 1878, il giorno 18 Settembre in Salerno: Innanzi a noi Comm. Carmine Senise Prefetto della Provincia, si sono presentati i signori Avvocati Gaetano Nunziante delegato a rappresentare il Comune di Salerno nella vertenza di che sarà obbietto il presente verbale, nonchè il signor Cav. Agostino Mari Sindaco di Pellezzano, questo assistito dall' Avv. signor Gennaro Miraglia ed hanno destinato quanto segue: Una lunga e dannosa contestazione trovasi pendente tra i Comuni di Salerno e Pellezzano relativamente alla divisione del patrimonio degli oneri che erano a vantaggio ed a peso del Comune di Salerno, diviso poi da quello di Pellezzano fin dal 1820: Essi signori Nunziante e Mari sonosi avvisati di transigere la lite in discorso ed han creduto sul meglio dei rispettivi municipii formulare le basi della transazione medesima, la quale una volta approvata dalle rispettive rappresentanze comunali, dalla Deputazione Provinciale ed anche dal Ministero per la parte che concerne la demanialità dell' immobile, che verrà ceduto in enfiteusi, verrà poi redatta in apposito istrumento e con tutti quei patti di regola e che serviranno a garentire così gli interessi dell'uno che quelli dell'altro Municipio.

1.° Il Comune di Salerno rinunzia nel modo più assiduo e formale ad ogni sua pretesa di qualunque sorta che possa vantare contro il Comune di Pellezzano, per causa della separazione avvenuta nel 1820.

2.° Il Comune di Pellezzano alla sua volta rinunzia a qualsiasi pretesa sua di attività che possa vantare sul patrimonio del Comune di Salerno ad eccezione del Demanio Diecimari, il quale verrà ceduto per la parte di spettanza del Comune di Pellezzano in enfiteusi perpetua e contro il pagamento del-

l'annuo canone di lire 5500, che saranno pagate in due rate semestrali.

3.° Il Comune di Pellezzano si obbliga iscrivere nel suo bilancio come spesa obbligatoria il pagamento annuo delle dette lire 5500, salvo sempre affrancazione come per legge.

4. Tutto il legname maturo e già designato pel taglio resta a beneficio del Comune di Salerno, il quale si obbliga di compierne la recisione per tutto il 1879 e così il Comune di Pellezzano sarà tenuto di corrispondere il canone come innanzi, dal Gennaio 1880. Quante volte il Comune di Salerno fosse in ritardo per la recisione in discorso, il Comune di Pellezzano sarà tenuto al pagamento del canone sempre dal giorno in cui il bosco rimarrà vuoto e gli si consegnerà.

5.° Nel trascriversi il contratto in enfiteusi il Conservatore delle Ipoteche è dispensato dal prendere iscrizione a carico del Comune di Pellezzano sul capitale corrispondente al canone.

6.° Il Comune di Salerno investirà il Comune di Pellezzano di tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni per poterli esperimentare nel più ampio senso di legge e contro chi di diritto.

7.° I rappresentanti dei due Comuni prendono impegno di sottoporre il presente verbale ai rispettivi Consigli Comunali per tutto il Novembre prossimo—Il Prefetto Senise—Gaetano Nunziante—Agostino Mari (Fol, 67 Fol. 39).

Il riferito progetto di convenzione non fu mai sottoposto all'esame dei Cansigli Comunali di Salerno e Pellezzano.

Solamente nel 1884 una commissione nominata dal Consiglio Comunale di Salerno con deliberazione del 23 Ottobre 1883 concluse per il rigetto della detta convenzione.

Posteriormente con nota 16 giugno 1884, il Municipio di Salerno invitava il Comune di Pellezzano a voler trovar modo di risolvere questa lunga vertenza, perchè quella Giunta aveva stabilito di cedere in enfiteusi i boschi demaniali, affrancati alla pari.

Però la prima volta in quella nota si accenna che il Con-

siglio Comunale di Salerno aveva riconosciuto la patrimonialità dei beni boschivi, escludendo la demanialità.

Fino al 1887 vi fu silenzio, interrotto da una nota del Prefetto del 10 novembre N.° 27986, con la quale il Capo della Provincia invitava le Amministrazioni di Pellezzano e di Salerno a nominare ciascuna un perito, nel disaccordo dei quali il Prefetto avrebbe nominato il terzo derimente.

A tale invito il Consiglio Comunale di Pellezzano con deliberazione del 27 novembre 1887 nominò perito l'Ingegnere Filippo Giordano di Salerno, nominò gli indicatori ed i delegati comunali, affidando alla Giunta l'accertamento della popolazione e del numero degli animali esistenti nel Comune al momento della divisione.

Fino al 30 giugno 1888 non si fece altro, poichè il Prefetto con nota di quel giorno N.° 32753 sollecitava l'Amministrazione di Pellezzano a mandare le notizie sul numero dei cittadini e degli animali, ad indicare il nome delle tenute a dividersi, con la relativa istruzione, precisando gli usi civici, che i cittadini vi esercitavano.

Comunicava inoltre che dagli atti esistenti in Prefettura risultavano le seguenti denominazioni dei demanii di Salerno, Foria e Monte Dinto, Vena del Corvo, Erba Tenera, Pagliarulo, La Foce, Acqua Celentana e Diecimari.

Nel 1889 però il Comune di Salerno ripristinò il giudizio, poichè dagli atti di quest'uffizio risulta che a 7 luglio 1890 il Prefetto, con nota N.° 138 comunicava di avere pregato il Sindaco di Salerno di sospendere l'introdotto giudizio e contemporaneamente invitava l'Amministrazione Comunale a voler nominare una Commissione per un esperimento conciliativo, da tenersi alla sua presenza, per definire non solo la questione dello scioglimento di promiscuità demaniale, ma anche dei crediti che asseriva vantare il Comune di Salerno.

All'invito del Prefetto pare che il Comune di Salerno, giusta i precedenti da noi esposti, riferendosi al Sovrano Rescritto del 7 novembre 1859, eccepiva l'incompetenza del Prefetto e deliberava proseguire il giudizio.

Fin qui la storia antica.

Nel 12 marzo 1891 perviene al Comune di Pellezzano un manifesto dell' Ispettore Forestale, col quale su proposta del Consiglio Comunale di Salerno (deliberazione del 7 febbraio 1891) veniva dichiarato la stretta difesa delle contrade Acqua del Corvo, Fontana, Monte Taborra, Granaro, Carcarella, Conco e Circo Falcone, del bosco Diecimari promiscuo tra Salerno e Pellezzano, vietandosi il pascolo di ogni specie di bestiame.

Il Consiglio Comunale di Pellezzano con deliberazione del 12 maggio 1891 stabiliva di ufficiare l'Amministrazione Comunale di Salerno per stabilire un accordo sull'atto di quel Consiglio restrittivo della libertà dei cittadini per gli usi civici delle tenute demaniali.

In effetti vi fu una corrispondenza tra le due Amministrazioni che non dovette approdare a nulla, poichè il Consiglio Comunale di Pellezzano, nella seduta del 12 giugno 1891, non sapendo a quale santo votarsi, deliberava di ricorrere a tutte le autorità cioè al Prefetto, alla G. P. A. ed al Tribunale, avverso la dichiarazione di stretta difesa dell' Ispettore Forestale e contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Salerno del 7 febbraio 1891, perchè quei due atti offendevano i diritti di comproprietà del Comune e quello dei cittadini per gli usi civici.

Certa cosa si è che dopo uno scambio di lettere tra l' Ispezione Forestale, il Prefetto ed il Comune di Salerno fino al 1885 il Sindaco del tempo non ricorse nè al Prefetto, nè alla Giunta P. A., nè al Tribunale ed i demanii si trovano ancora sotto difesa.

Torna però conto di trascrivere integralmente una nota dell' Ispettore Forestale del 2 gennaio 1893, per tenerne conto in seguito, quando dovrà parlarsi del modo di risolvere una sì importante questione.

« Salerno, 2 gennaio 1893.

« In relazione alla nota di V. S. in data 3 dicembre p. p. N.° 2231 quest' Ufficio non mancò d' invitare il sig. Ispettore Forestale perchè vedesse di trovare modo perchè almeno una

porzione del bosco Diecimari venisse coltivato per ora alla difesa, e fosse lasciato aperto al pascolo.

« Se nonchè per premure di quest' Ufficio non poterono approdare all' intento poichè il medesimo sig. Ispettore mi ha scritto quanto segue:

« In vista dell' autorevole nota controdistinta, ed in armonia di quanto fu stabilito in una conferenza tenuta con la S. V. non mancai di far pratiche presso il Sindaco di questa città allo scopo di evitare opposizioni da parte dell'Amministrazione comunale per togliere il divieto del pascolo da una parte del fondo Diecimari e destinarla per gli animali caprini appartenenti ai pastori di Pellezzano.

« Feci pure presente la necessità di tale concessione nell' interesse della pubblica igiene pel latte occorrente agl' infermi.

Il predetto Sindaco con lettera del 17 corrente, mi dichiarò che la Giunta è in massima favorevole alla mia proposta pel pascolo caprino nelle contrade che da me erano state indicate, e che perciò l'Amministrazione non intende rinunziare al relativo compenso perchè il fondo e di natura patrimoniale.

Anzi mi delegò a stabilire il detto compenso ed il modo di riscossione.

Feci per mezzo del Vice-Brigadiere Santoro di Pellezzano invitare i caprai ad offrire una tassa di fido minima, almeno di una lira a capra e ciò per eliminare ogni difficoltà. Ma essi si rifiutarono adducendo di aver dritto al pascolo gratuito, perchè la tenuta in esame è di regime demaniale e non patrimoniale.

Inoltre il predetto Vice-Brigadiere mi assicura che lo stesso Sindaco di Pellezzano dichiarasi contrario al pagamento della tassa, anche infima, per non pregiudicare i diritti di demanialità che vantano i cittadini. Da parte mia confermo che nello stato attuale del bosco, già danneggiato dal pascolo caprino, sono lievi i vantaggi che si otterranno dalla difesa fino a quando non sarà compiuta la successione della tassa

macchia. Però, trattandosi di una delicata ed antica questione di proprietà non so se possa mancarsi il provvedimento della difesa emessa a richiesta del Comune di Salerno, che gode il possesso legale e materiale del fondo; tanto più perchè nel rapporto che fu dal mio antecessore Cav. Quaranta diretto alla S. V. a 20 aprile 1891, N.° 623 trovo citato la data dell' ordinanza del Commissario Ripartitore Giampaolo, con la quale il fondo Diecimari fu dichiarato patrimoniale del Comune di Salerno. Oltre a che anche potendo togliersi il divieto del pascolo nei rapporti forestali, resta sempre la questione sul diritto che intende contrastare il Comune di Salerno ai cittadini di Pellezzano, questione che potrebbe conciliarsi col pagamento della piccola tassa di fido, che, secondo me, non pregiudica i diritti di Pellezzano, poichè anche pel pascolo nei beni demaniali s' impone la fida la quale torna a vantaggio dell' universalità dei cittadini che non possono profittare degli usi civici.

« Pei beni patrimoniali la tassa di fida è proporzionata al vantaggio che si ricava dal fidatario o fittuario, mentre per i demaniali e minima tenuto conto dei diritti dei cittadini che utilizzano il pascolo. Sicchè, nel caso attuale, una tassa di fida di lira 1 all' anno per ogni capo, è forse inferiore a quella che stabiliscono gli altri Comuni pei demani.

« In ogni modo prego V. S. a volermi favorire le istruzioni onde io possa seguirle esattamente ».

Ciò porto quindi a notizia di V. S. perchè ove abbia osservazioni o diritti da contrapporre alle pretese del Comune di Salerno voglia farli valere innanzi alle autorità competenti e me ne voglia informare per quelle ulteriori comunicazioni ed istruzioni a doversi da quest' Ufficio al sig. Ispettore Forestale.

Nel 13 febbraio 1895 fu tentato un altro esperimento di conciliazione.

La vertenza tra i Comuni di Salerno e di Pellezzano si può quindi dividere in due grandi fasi e cioè:

a) nel conflitto giudiziario;

b) nel periodo di transazione.

1.°

Conflitto giudizidrio.

Il conflitto giudiziario originato dalle deliberazioni del decurionato di Salerno del 7 giugno ed 11 ottobre 1835, ebbe principio nel 18 gennaio 1840, quando l' Intendente emetteva in qualità di Commissario Ripartitore la famosa ordinanza, annullata col Sovrano rescritto del 7 novembre 1859, dietro parere della Gran Corte dei Conti e della Consulta dei Reali dominii al di qua del faro.

Dichiarata perciò la incompetenza del Prefetto a provvedere sulla materia, perchè trattavasi di un' azione *comunidividendo*, fu adita l' autorità giudiziaria nel 1874.

Fino ad oggi la lite non si è avvicinata di una sola linea, e pare sia stata legata in retaggio alla presente generazione, ed alle future.

2.°

Periodo di transazione.

Un primo accenno alla transazione si ebbe nel 1846, quando il Decurionato di Pellezzano, con deliberato del 12 marzo proponeva di appropriarsi della estensione delle suddette proprietà (demanii) le quali non danno veruna rendita, contentandosi di pagare la tassa fondiaria in annui duc. 150 ed il salario ai guardaboschi, e rinunciare a favore di Salerno tutte le rendite e pesi, che attualmente possiede, senza avere nulla a pretendere e ciò a solo oggetto di evitare un giudizio e sgravare il Comune di Salerno da un peso fondiario di annui duc. 150. Però questo progetto non ebbe alcun seguito.

*
* *

Nel 1865 (15 aprile) fu stipulato fra le Giunte Comunali di Salerno e Pellezzano ed in presenza del Prefetto, un progetto di convenzione, col quale a Pellezzano veniva assegnato un quinto delle attività, con la scelta del demanio più vicino, ed 1|6 delle passività nascenti da titoli anteriori al 1800, e veniva riconosciuto un debito a carico di Pellezzano per gli arretrati dal 1841 al 1846, e quale arretrato aggiunto al sesto delle passività avrebbe costituito un capitale *quandocumque* a favore di Salerno all' interesse del 5 0|0, con la facoltà della estinzione in tutto od in parte quando fosse piaciuto a Pellezzano.

Tale progetto di convenzione non fu accettato dai due Consigli e fu rimandato dal Ministero all' esame del Consiglio Provinciale, il quale finì col non occuparsene, come risulta dalle cose dette dinanzi, e quindi è rimasto lettera morta.

*
* *

Un ultimo progetto di transazione fu quello del 18 settembre 1879, tra il Sindaco di Salerno e Pellezzano.

Col detto progetto si rinuncia dai due Comuni alle reciproche pretese per causa della separazione avvenuta nel 1820.

Pellezzano rinunciava alla sua quota di beni immobili, percependo la sola quota dei demanii, (non accenna in quale misura) e la quota di Salerno veniva data in enfiteusi perpetua al Comune di Pellezzano per l' annuo canone di lire 5500, salvo l' affrancazione, da iscriversi tra le spese obbligatorie.

Questo progetto fu considerato dal Comune di Salerno una dedizione completa (leggasi la relazione Messina) ed incondizionata, ragion per cui quella Amministrazione attaccò aspramente il delegato del Sindaco perchè il detto Sindaco con

nota del 18 aprile 1878 aveva limitato il mandato del delegato ad eccepire l' incompetenza del Prefetto, e non a sottoscrivere transazioni.

Si arrivò perfino a chiamare scandalosamente leonine le proposte racchiuse nel contratto del 1878, e si conchiudeva che, accettando quella transazione, sarebbe caduta una terribile responsabilità su chiunque fosse causa di tanta irreparabile iattura !!!!.

Riesaminata ora la transazione ad un quarto di secolo di distanza, il Comune di Salerno dovrà convenire che, tranne la soddisfazione di veder perpetuata una questione all' infinito senza senso prattico, perchè col decorrere degli anni aumenterà il milione che Salerno pretende con la citazione del 1874, ha subìto una rilevante perdita. Difatti ultimamente ha venduto l' intero taglio dei boschi demaniali dell' età di anni 18 per lire 27000, pagando nei detti 18 anni, in ragione di lire 1471,53 annue di fondiaria, lire 25487, mentre accettando la transazione avrebbe riscossa per i suoi solo 4/5 (5500 × 18) lire 99000 nette da ogni peso.

*
* *

Dal 1878 ad oggi sono stati tentati varii altri esperimenti di conciliazione fra i due comuni, per nobile iniziativa del Prefetto del tempo, ma i tentativi sono falliti perchè il Comune di Salerno si è trincerato sempre dietro il rescritto del 1859, eccependo l' incompetenza del Commissario ripartitore.

*
* *

Gioverà quindi in primo luogo trattare la questione della competenza o meno del Prefetto in tale materia. A norma delle disposizioni legislative del 10 Maggio 1810 e 1.° Maggio 1816, dove si vagheggia il principio dello scioglimento delle promiscuità e della divisione dei beni patrimo-

niali, furono attribuite ai Commissari Regi, cui poscia successero gli Intendenti nelle rispettive Provincie con gli alti poteri di procedere alla separazione dei fondi patrimoniali indivisi.

Ora se separare il fondo di un Comune da quello dell' altro e sulle norme determinate nelle citate leggi null' altro importa che compiere un' operazione tutta materiale, identica a quella che i magistrati ordinarii affidano ai periti in caso di divisione di eredità, sarà vero che ai Commissarii Regi, ed agli Intendenti null' altra facoltà sia stata concessa che quella di separare il fondo comune sulle norme già fissate.

La ragion della legge o lo scopo cui mirava il legislatore era quello di delegare il potere di eseguire la materiale divisione perchè meglio di altri gl' Intendenti conoscevano i bisogni delle popolazioni, il numero delle anime e degli animali e la circoscrizione dei terreni a dividersi, stante la loro permanenza nelle provincie e la facoltà di recarsi sopra luogo.

Tutte le altre questioni circa l' origine dei debiti l' acclaramento di essi, la proprietà dei crediti, il mettere a carico di uno piuttosto che dell' altro sono controversie, la cui definizione è riservata alle autorità superiori ed eccede il mandato conferito agl' Intendenti.

Dalle cose esposte si rileva chiaramente che l' incompetenza del Prefetto fu sollevata non perchè il Prefetto non aveva la facoltà di ordinare la separazione dei beni patrimoniali o demaniali, ma perchè il Prefetto aveva provveduto a dividere i debiti, i crediti, ecc. insomma all' intera divisione dell' attivo e del passivo.

A nostro parere pur mantenendo il sovrano rescritto del 1859, il prefetto è competente ad ordinare la materiale, disione dei demani tra Salerno e Pellezzano, salvo sempre, qualora non riesca un ultimo e definitivo tentativo di conciliazione, di far provvedere in via giudiziaria circa l' origine dei debiti, l' acclaramento di essi a carico di un comune e ad esclusione dell' altro, il determinare se i crediti riscossi o da iscuotere si appartengono ad entrambi, ovvero ad un

solo di essi, lo stabilire se un' obbligazione contratta dall'Universalità dello stato di comunione debba gravare sui due Comuni, nei quali si divideva o meglio deve rimanere addebitata a quello in vantaggio del quale le somme furono impiegate.

Un' altra questione sollevata dal Comune di Salerno riguarda la specie dei beni a dividersi, poichè Salerno crede di poter dimostrare che i beni demaniali siano patrimoniali.

La grande estensione dei terreni promiscui tra Salerno e Pellezzano il non essere cinti da muro o siepe, il trovarsi in sito montuoso, son tutti caratteri che fanno ritenere demaniali i detti beni e non patrimoniali.

Dagli atti che si conservano nell' archivio comunale di Pellezzano e dall'antica corrispondenza risulta che i beni sono stati ritenuti sempre demaniali.

L' Intendente della provincia in una nota del 28 Maggio 1822 N. 6218 parla di demanio comunale.

Con nota 5 dicembre 1846 l' Intendente, scrivendo al Sindaco di Pellezzano, parla del demanio comunale e nota come per il 1845 Pellezzano abbia esatto D. 80 per fida di pascolo e D. 8,90 dagli individui che avevano cesinato nell' anzidetto demanio.

In un verbale del 21 Settembre 1810 fatto nell' interesse del Comune di Baronissi vi è detto che i demanii di Baronissi confinano da mezzogiorno con demanii della città di Salerno (vedi nota 31 Luglio 1847).

Si son fatte ricerche presso l'Agenzia del Catasto di M. Sanseverino e presso il R. Archivio di Stato di Napoli: l'Archivio di Stato con nota 17 Febbraio 1903 N. $\frac{119}{1160}$ ha risposto che nel catasto fondiario non è riportata alcuna possidenza dell' Università di Salerno, e con altra nota del 7 Marzo 1903 N. $\frac{213}{1185}$ dichiara che nello stato discusso del 1742 non è ri-

portata tra le entrate alcuna rendita provveniente da beni patrimoniali.

Il Comune di Salerno dovrebbe far la prova della patrimonialità dei detti beni.

Modo di definire la questione.

L' Art. 9 della legge del 1.° Maggio 1816 autorizzava i Comuni a domandare una particolare e distinta Amministrazione, quante volte si trovavano nelle condizioni da essa legge previste.

L' articolo seguente disponeva che siffatte domande devonsi discutere dall' Intendente, in Consiglio d' Intendenza, il cui parere ragionato e distinto doveva essere sommesso al Re (D. G.) dall' Eccellentissimo Ministro dell' Interno nel Consiglio dei Ministri di Stato. Adunque con la detta legge si ordinava procedersi alla separazione dei Comuni con forma puramente amministrativa.

Ora poichè base e fondamento di siffatta separazione sono le condizioni stabilite dalla legge, tra le quali primeggia quello di aversi dalla popolazione, la quale voglia erigersi in distinta Amministrazione i mezzi necessari così è chiaro si appartenga all' autorità amministrativa il vagliare se esistano realmente questi mezzi, se si verifichino le condizioni determinate !

Questi mezzi non possono derivare al novello Comune d' altra parte che dai cespiti posseduti indivisamente con la Amministrazione da cui intende separarsi, ed è perciò che la determinazione della parte che debba essergli attribuita, cioè la distribuzione dei beni e pesi, non può scompagnarsi, nè può spettare che a Colui stesso che a se riservava accogliere o rigettare le domande per separazioni di Comuni.

Se nei sensi dell' art. 9 è scritto che allora si consentirà alla domanda di separazione, quando la parte che la chiede sia nel caso di sottostare ai pesi inerenti alla nuova condizione, cui va incontro, è di per sè evidente che nel discu-

***

tersi questa domanda cade di necessità in discussione, e contemporaneamente, la divisione dei beni e dei pesi.

Che se si potesse ammettere che mentre la suprema potestà a se riserva il provvedere su tali domande di separazione, prendendo in considerazione di avere questi i mezzi per supplire alle spese comunali e la disamina dei cennati mezzi potesse farsi in linea contenziosa, oltre che si agirebbe in opposizione alle surriferite disposizioni, si darebbe luogo alla possibilità che in linea contenziosa si distruggerebbe la condizione senza di cui, a termini della citata legge, non sarebbe stata ammessibile la separazione. Nel qual caso o bisognerebbe revocare l' ordinata separazione, o farla correre ad onta che si riconoscesse mancare l' estremo richiesto per la sua effettuazione.

Adunque necessità vuole che quel potere medesimo che eleva a Comune una parte dell' antico Municipio, nonchè lo rinveniva dotato di mezzi sufficienti ad aver vita disgiuntamente dall' antica Amministrazione, provvegga alla distribuzione dei beni o dei pesi.

Nella collezione delle leggi moltissimi sono i decreti reali che si rinvengono, i quali confermano il principio da noi sostenuto, cioè di essersi e sempre riguardata la ripartizione dei beni e pesi tra Comuni che si separano, come una disamina essenzialmente unita all' altra della separazione.

Ben potremmo a tal proposito rammentare alquante di siffatte sovrane disposizioni, come ad esempio il R. D. 21 settembre 1826 riguardante la separazione tra Aci S. Antonio ed Aci S. Filippo, decreto con cui si dispose che pria di mandarsi ad effetto la separazione dei due Comuni, si provvedesse a norma della legge amministrativa, alla distribuzione dei beni e pesi.

Ben potremmo appellarci a quanto si ordinò con l' altra disposizione degli 8 febbraio 1835 nel segregarsi i due villaggi Intavolato ed Acquapesa del comune di Guardia: allora contemporaneamente alla separazione dei comuni si prescrisse

il modo come dovessero dividersi i fondi patrimoniali e le obbligazioni.

Ci permetteremo ricordare il sovrano rescritto del 5 maggio 1838 per i comuni di Pallagorin ed Umbratico.

La questione che allora si presentava era identica a quella che di presente si agita tra Pellezzano e Salerno — Trattavasi della separazione dello stato attivo e passivo dei due comuni, separazione la quale aveva formato oggetto di un'ordinanza emessa dall' Intendente della Provincia.

Allora come oggi venivano in discussione interessantissime quistioni; allora ancor si produsse reclamo presso la G. Corte dei Conti, la quale dichiarò:

« Che la divisione dei beni tra i due Comuni che si separavano è oggetto di alta provvidenza Amministrativa sottratta alla cognizione dei giudici anche del Contenzioso Amministrativo. Questo avviso fu in tutta la sua estensione approvato dalla maestà del Re ».

***

Da quello che fin qui abbiamo detto si deduce chiaramente che se col Sovrano rescritto del 1859 fu dichiarata l' incompetenza del Commissario Ripartitore, non è pertanto competente l' autorità giudiziaria statuire sulla divisione dei beni e dei pesi di due Comuni che si separano e che l' unica competente è l' autorità amministrativa con Decreto Reale.

Abbiamo visto come il Comune di Pellezzano nel 1865 diresse una istanza al Governo perchè si fosse compiaciuto provocare un R. Decreto col quale, integrando quello del 5 gennaio 1820, si fossero fissate le norme per la divisione dei beni e dei pesi, e come il Governo inviasse la istanza al Consiglio Provinciale il quale avrebbe dovuto dare il suo parere sul progetto di divisione stabilito tra le due Giunte municipali, tenuto conto delle osservazioni e deliberazioni successivamente emesse dai rispettivi Consigli comunali e come il Consiglio Provinciale finì col non occuparsene.

Bisognerebbe ora rifare la storia, sottoponendo la quistione al Consiglio Provinciale, la cui deliberazione dovrebbe servir di base all' emissione dei sovrani provvedimenti. Tale provvedimento sarebbe pure conforme all'attuale legislazione la quale dispone che le frazioni dei Comuni possono chiedere ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio Provinciale un decreto reale che lo costituisca in Comune autonomo (art. 115 legge Com. e Provinciale testo unico 4 maggio 1898 Num. 164).

Occorre qui dimostrare come col R. Decreto del 5 gennaio 1820 non vien provveduto alla ripartizione dei beni e dei pesi tra Salerno e Pellezzano.

Che non siasi col decreto del 25 gennaio 1820 provveduto alla ripartizione dei beni e pesi tra Salerno e Pellezzano, risulta dalle parole della stessa disposizione legislativa che qui giova riferire:

« Napoli 25 gennaio 1820 — Ferdinando I per la grazia di Dio.....

« Sulla proposizione del nostro segretario di Stato per gli affari Interni. Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. — Le rettifiche di circoscrizioni dei Comuni e dei Circondarii contenuti nel quadro annesso al presente decreto sono approvate — Firmato — ***Ferdinando.***

« *Quadro delle rettifiche* — Provincia di Principato Citra — Distretto di Salerno — Pellezzano — Coperchia — Capezzano — Capriglia e Cologna, villaggi segregati al Comune di Salerno, sono eretti in Comune separato avendo per centro Pellezzano.

*
* *

Il Consiglio Provinciale dovrebbe emettere il suo parere uditi i Consigli comunali di Salerno e Pellezzano.

Il Consiglio Comunale di Pellezzano dovrebbe sottoporre al Consiglio Provinciale due fatti dai quali risultano conseguenze gravissime:

1.° Dall' Università di Salerno — che comprendeva la città di Salerno e 5 villaggi dipendenti e conosciuti allora sotto la denominazione dei Casali — furono contratte enormi obbligazioni, onde far fronte da una parte ai bisogni della sempre crescente popolazione riunita nella centrale, e dall' altra per costruire in questa novelle strade, ampliare le antiche, elevare edificii adibiti ai pubblici usi.

2.° Che nessuna somma, donde l' ingente debito istrumentario, venne impiegata pel miglioramento dei Casali, ma la rendita tutta tutta dell' Università e i pesi stessi cui soggiacevano i villaggi era costantemente esaurita per i bisogni della città di Salerno, di guisa che per la costruzione di una fontana fu d' uopo che i proprietarii si ratizzassero per la spesa.

Da una nota del R. Archivio di Stato risulta che nel bilancio del 1742 , erano appena iscritte nella parte passiva Duc. 15,3 di spese per i villaggi — e null' altro! La prima disamina che dovrà proporsi al Consiglio Provinciale sarà di stabilire a qual' epoca debbono rimontare gli effetti della separazione. L' Intendente, nel 1840 tenuta presente la deliberazione del Consiglio d' Intendenza del 3 dicembre 1819, che cioè pendente la liquidazione dei rispettivi diritti ed obbligazione Salerno adempiva solo a tutti i pesi e sue facesse le rendite comuni, e per un principio di economia e di equità opinò doversi ritenere che gli effetti di questa separazione non potessero aver luogo che dal dì dell' effettivo scioglimento di promiscuità. La seconda questione sarà quella di determinare quali beni e quali pesi avessero a formare oggetto della divisione. L' Intendente nel 1840 opinò potersi rilevare dagli stati discussi i beni produttivi ed improduttivi di rendita. La terza questione sarà quella di stabilire in qual modo dovranno dividersi i beni ed i pesi. L' Intendente nel 1840 distinse il modo di dividere i fondi rustici dagli urbani. Stabilì che gli uni dovessero attribuirsi in ragione del numero delle anime, degli animali e dei rispettivi bisogni, gli altri sotto il rapporto unico degli abitanti ed in tale ultima proporzione attribuirsi i

pesi. La quarta questione consisterà nell' accogliere o meno la domanda proposta da Pellezzano per taluni diritti ed indennità e che mettono capo a vistosi crediti riscossi da Salerno. L' Intendente opinò non doversene parlare. L' ultima questione sarà quella delle spese. L' Intendente compensò quelle del giudizio, e rimandò le altre al seguito della divisione. Pellezzano a buon diritto sostiene che la ripartizione si deve eseguire in proporzione del numero delle anime, degli animali e dei rispettivi bisogni, tenendosi pure conto del territorio di ciascun Comune e della rendita che al 1817 risultava dal catasto.

Corre innanzi tutto il dovere di assodare l' esistenza delle obbligazioni ed in ispecie dei debiti istrumentarii contratti da Salerno produttivi degli interessi in Duc. 4800. Debbonsi tener presenti i titoli costitutivi delle obbligazioni, dai quali, solamente potrà vedersi se essi furono contratti congiuntamente da Salerno e dai villaggi. Devesi pure esaminare se anche nel caso che talune delle obbligazioni apparisse contratta in nome della Università, dovesse meritare la sanzione delle leggi.

A tal proposito rammentiamo la pramm. X *De Administratione Universitatum*, con la quale si fulminava la nullità contro le obbligazioni che avessero per qualsiasi ragione, ancorchè fosse urgentissima, assunte le Università.

Fa d' uopo esaminare se gli interessi su questi debiti eccedessero la ragione del 5 0[0 cui la pramm. XVII e XX etc. ordinano si riducessero l' usure sul danaro preso a mutuo dalle Amministrazioni municipali. Devonsi tener presente le antiche regole del diritto patrio intorno alla contrazione dei debiti della Università e cioè:

1.° Se vi fosse stato l' intervento specifico di quello che si vorrebbe obbligare.

2.° Se fosse stata l' obbligazione preceduta dal voto dei comizii municipali.

3.° Se vi fosse intervenuto il regio assenso.

4.° Se vi fosse concorso la giusta causa e se questa fosse stata vera e reale, attese le prescrizioni delle menzionate prammatiche, le quali anche nell' esistenza della venie

superiore, promettevano al Municipio sottrarsi all'obbligazione, comunque approvata, laddove nel fatto si dimostrasse esser vera la ragione che aveva partorita la impartizione del permesso superiore.

Giova qui parlare distintamente delle obbligazioni, le quali finora han fatto ritardare una convenzione — eliminate le quali resta la materia del contendere e cioè le pretese del Comune di Salerno che superava il milione nel 1874 e che ora raggiungeranno forse i due milioni.

Gravi obbligazioni eransi contratte dalla Università onde immegliare la città la quale era nel tempo stesso e la capitale della Provincia e la sede della Amministrazione Municipale.

Le strade antiche e malsane vennero ampliate, altre nei siti più utili e ridenti costruite: si espropriarono per ragione di pubblica utilità i numerosi edifizii, che furono abbattuti per conservare l'ordine e l'armonia nella costruzione delle strade stesse. Si costruì un Teatro il quale alla magnificenza delle proporzioni accoppia la eleganza degli ornati. È facile comprendere che l'annua rendita dell'Università, limitata ai semplici bisogni dell'amministrazione, non poteva far fronte a tante rilevantissime spese, epperò fu necessario prendere a prestito gravi somme, donde i debiti istrumentarii e gli interessi sulle somme dovute ai proprietarii per la espropriazione degli edifizii.

Non vi è chi non vegga che, divisa poscia l'Università in due distinti Comuni, dovessero tali obbligazioni mettersi a solo carico di Salerno. Come attribuirsi a Pellezzano, quando le obbligazioni eransi contratte per adornare Salerno; quando a Salerno rimangono le strade, gli edifizii, il teatro?

Condannare Pellezzano ad una qualunque parte di tali debiti, sarebbe lo stesso che obbligare un coerede nel momento della divisione definitiva, ad una parte degli interessi sulle somme prese a mutuo dall'altro condividente, il quale prima della divisione, od anche durante una divisione provvisoria, avesse costruito senza il concorso dell'altro, una casa

di delizia ed avesse contratto dei debiti, e quando tale edificio fosse a lui toccato in sorte.

Dopo di che occorre formare la massa dei beni e delle obbligazioni per formarne le quote. Solo così la vertenza può avviarsi per la soluzione.

Per incarico della Giunta Municipale di Pellezzano
L'Assessore
Donato Fumo

Pellezzono, Gennaio 1905.

Fine

38
22
76
76
836

1020
836
=184